

N. 12141 di rep.

N. 6316 di racc.

Atto di fusione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici)

il giorno 30 (trenta)

del mese di giugno

in Milano, nella casa in via Agnello n. 18.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono comparsi i signori:

- **Liberali Iginio**, nato a Pavia il 19 settembre 1931, domiciliato per la carica in Uboldo, via Caduti della Liberazione n. 53, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, in legale rappresentanza della società per azioni:

"Lu-Ve - S.p.A."

con sede in Varese, via Vittorio Veneto n. 11, capitale sociale Euro 10.945.800 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese 01570130128, iscritta al R.E.A. di Varese al n. 191975 (di seguito, anche: la "**Società Incorporante**" o "**Lu-Ve**"),

in forza ed in esecuzione della delibera assembleare in data 28 aprile 2015, di cui a verbale in pari data n. 11.956/6.201 di mio rep., registrato all'Agenzia di Milano l il 14 maggio 2015 al n. 12441 serie 1T;

- **Cavallini Giovanni Maria**, nato a Milano il 28 dicembre 1950, domiciliato per la carica in Milano via Senato n. 20, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, in legale rappresentanza della società per azioni:

"Industrial Stars of Italy S.p.A."

con sede legale in Milano, via Senato n. 20, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 650.500,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 08240870967, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2011920 (di seguito, anche: la "**Società Incorporanda**", la "**Società Incorporata**" o "**ISI**"),

in forza ed in esecuzione della delibera assembleare in data 28 aprile 2015, di cui a verbale in pari data n. 11.957/6.202 di mio rep., registrato all'Agenzia di Milano l il 14 maggio 2015 al n. 12442 serie 1T (le predette società di seguito, collettivamente, anche: le "**Società Partecipanti alla Fusione**" e le predette delibere assembleari di seguito, collettivamente, anche le "**Deliberazioni**").

E quindi detti comparenti, della identità personale, qualifica e poteri dei quali io notaio sono certo, nelle sopraindicate rappresentanze,

premessi che

A) nel contesto degli accordi intervenuti tra Lu-Ve (una so-

cietà fondata da Iginio Liberali al vertice di un gruppo internazionale che opera nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di scambiatori di calore) ed ISI (una *Special Purpose Acquisition Company* quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana) per l'integrazione delle due Società Partecipanti alla Fusione, gli amministratori delle stesse hanno predisposto e approvato un progetto di fusione, redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile (di seguito, anche: il "Progetto"), per l'incorporazione di ISI in Lu-Ve (di seguito, anche: la "Fusione"); quali situazioni patrimoniali di riferimento per la Fusione, ISI ha utilizzato la propria situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014 e Lu-Ve ha utilizzato il proprio bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-quater del Codice Civile;

B) il Progetto, contenente quanto prescritto dalla legge ed approvato dai rispettivi organi amministrativi, è stato (i) depositato presso le sedi di entrambe le Società Partecipanti alla Fusione in data 23 marzo 2015, con la ulteriore documentazione di cui all'articolo 2501-septies del Codice Civile; (ii) depositato per entrambe le Società Partecipanti alla Fusione presso i competenti Registri delle Imprese ed ivi iscritto in data 24 marzo 2015;

C) con riferimento a quanto disposto dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del Codice Civile:

- il Progetto risulta giustificato alla stregua delle motivazioni indicate nelle relazioni illustrative predisposte dai rispettivi organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione, ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile (di seguito, anche: le "Relazioni"); ciascuna Relazione (allegata al rispettivo verbale delle Deliberazioni) illustra, tra l'altro, i criteri con cui è stato calcolato il rapporto di cambio indicato nel Progetto (di seguito, anche: il "Rapporto di Cambio");

- è stata inoltre predisposta (ed allegata ai verbali delle Deliberazioni) la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio della società di revisione BDO S.p.A., esperto comune designato dal Tribunale di Varese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-sexies del Codice Civile con decreto del 16/18 febbraio 2015;

D) agli azionisti di ISI e di Lu-Ve che non avessero concorso alla rispettiva deliberazione assembleare di approvazione del Progetto competeva il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile; il diritto di recesso non è stato esercitato per alcuna delle azioni ordinarie di ISI o di Lu-Ve;

E) con le Deliberazioni, le Società Partecipanti alla Fusione hanno deliberato di approvare il Progetto, come sopra debitamente iscritto ed allegato ai verbali delle Deliberazioni stesse;

F) con la già citata delibera assembleare del 28 aprile 2015 - e così come analiticamente previsto nel Progetto - la Società Incorporante ha inoltre, tra l'altro:

- approvato la richiesta di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana;

- deliberato l'adozione di un nuovo statuto sociale - con efficacia dal giorno di efficacia della Fusione - che contempla, in particolare e tra l'altro, l'introduzione e la disciplina, accanto alle azioni ordinarie, di una ulteriore categoria di azioni (da denominarsi "Azioni Speciali"), ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2348, 2350 e 2351 del codice civile, con diritti analoghi a quelle attualmente disciplinate dallo statuto ISI e dunque dotate di diritti diversi per quanto concerne in particolare i limiti al loro trasferimento, i diritti patrimoniali e il diritto di voto;

G) le precitate Deliberazioni delle Società Partecipanti alla Fusione sono state iscritte in data 29 aprile 2015 presso il Registro delle Imprese di Varese per Lu-Ve e presso il Registro delle Imprese di Milano per ISI;

H) contro le Deliberazioni, come i componenti dichiarano e confermano, non risultano presentate opposizioni nel termine di cui all'articolo 2503, primo comma, del Codice Civile e, pertanto, si può addivenire alla attuazione della Fusione,

premessò infine che

I) come i componenti dichiarano e confermano, non si è verificato alcuno degli eventi contemplati nel Progetto - ed in particolare al paragrafo 9 del medesimo - in presenza dei quali non si sarebbe dato corso alla Fusione.

Tutto quanto sopra premessò,

i Componenti, in attuazione delle più volte citate Deliberazioni del 28 (ventotto) aprile 2015 (duemilaquindici), nelle loro rispettive sopraindicate rappresentanze,

convengono e stipulano quanto segue.

1.) (Attuazione della Fusione) - In attuazione del Progetto (qui nuovamente allegato in copia autentica sotto "A"), approvato dalle rispettive assemblee del 28 (ventotto) aprile 2015 (duemilaquindici), le società Lu-Ve ed ISI si dichiarano e riconoscono fuse - ferma la condizione sospensiva di cui infra e con decorrenza dalla data di cui infra - mediante incorporazione

nella

"Lu-Ve S.p.A."

con sede in Varese, via Vittorio Veneto n. 11

della

"Industrial Stars of Italy S.p.A."

con sede legale in Milano, via Senato n. 20

2.) (Annullamento delle azioni della Società Incorporata - Concambio - Capitale sociale della Società Incorporante) - La

Fusione viene attuata secondo le modalità tutte indicate nel Progetto e con applicazione del Rapporto di Cambio e così, più precisamente:

- con aumento del capitale sociale scindibile di Lu-Ve a servizio della Fusione per Euro 51.550.000,00 (cinquantunomilionicinquecentocinquantamila/00) mediante emissione di n. 5.155.000 (cinquemilionicinquecentocinquantacinquemila) azioni di nuova emissione, di cui n. 5.005.000 (cinquemilionicinquecentocinquantacinquemila) nuove azioni ordinarie Lu-Ve prive di indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, e n. 150.000 (centocinquantamila) azioni speciali Lu-Ve prive di indicazione del valore nominale, con annullamento senza concambio delle eventuali azioni ordinarie di ISI che alla data di efficacia della Fusione saranno in proprietà di ISI ovvero di Lu-Ve a norma dell'articolo 2504-ter del Codice Civile; il tutto secondo il rapporto di cambio per cui per ogni n. 1 (una) azione ordinaria di ISI, verrà assegnata n. 1 (una) nuova azione ordinaria di Lu-Ve e per ogni n. 1 (una) azione speciale di ISI, verrà assegnata n. 1 (una) nuova azione speciale di Lu-Ve;

- con emissione di n. 7.507.500 (settemilionicinquecentosettemilacinquecento) warrant da parte di Lu-Ve (i "Warrant Lu-Ve") disciplinati dal relativo regolamento allegato al Progetto di Fusione di cui: (a) n. 2.502.500 (duemilionicinquecentoduemilacinquecento) Warrant Lu-Ve di nuova emissione da attribuire gratuitamente ai titolari dei warrant di ISI in misura di n. 1 (uno) Warrant Lu-Ve ogni n. 1 (uno) warrant di ISI annullato di cui siano titolari alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione (i "Warrant Lu-Ve in Sostituzione"); (b) n. 2.502.500 (duemilionicinquecentoduemilacinquecento) Warrant Lu-Ve da assegnarsi gratuitamente entro il terzo giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia della Fusione ai soggetti che, il giorno antecedente la data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione, siano titolari di azioni ordinarie di ISI in misura di n. 1 (uno) Warrant Lu-Ve ogni n. 2 (due) azioni ordinarie di ISI dagli stessi detenute; e (c) n. 2.502.500 (duemilionicinquecentoduemilacinquecento) Warrant Lu-Ve da attribuirsi gratuitamente a Finami S.r.l. e G4 S.r.l. (attuali azionisti di Lu-Ve) in proporzione alla partecipazione dagli stessi attualmente detenuta in Lu-Ve al fine di mantenere inalterato - successivamente alla Fusione - il valore economico complessivamente detenuto dagli attuali soci di Lu-Ve;

- con ulteriore aumento del capitale scindibile di Lu-Ve per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 215.316,00 (duecentoquindicimilatrecentosedici/00), da attuarsi mediante emissione di massime numero 2.153.151 (duemilionicinquecentatremilacentocinquantuno) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e con parità contabile di emissione di Euro 0,1 (zero virgola 1) per ciascuna azione, da riser-

varsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant Lu-Ve in conformità al relativo regolamento dei Warrant Lu-Ve.

Il tutto, senza conguagli in denaro.

3.) (Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante) - Le azioni ordinarie e speciali della Società Incorporante di nuova emissione da attribuire in concambio, così come i Warrant Lu-Ve, saranno messi a disposizione degli aventi diritto, secondo le forme proprie dei titoli accentrati presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzati, a partire dalla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A. Nessun onere verrà posto a carico dei soci per le operazioni di concambio.

4.) (Condizione sospensiva - Effetti verso i terzi, contabili e fiscali) - Conformemente alle previsioni del Progetto:

a) gli effetti della presente Fusione sono sospensivamente condizionati all'ottenimento del provvedimento di ammissione alle negoziazioni sull'AIM degli strumenti finanziari Lu-Ve;

b) fermo quanto sopra alla lettera a), gli effetti della presente Fusione nei confronti dei terzi decorreranno dal terzo giorno di Borsa aperta successivo all'ultima iscrizione del presente atto presso i competenti uffici del Registro delle Imprese;

c) le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dall'1 (uno) luglio 2015 (duemilaquindici). Dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

5.) (Cessazione degli organi della Società Incorporata) - Dal momento di efficacia verso i terzi della presente Fusione - di cui sopra al precedente punto 4.) del presente atto - pertanto, cesseranno con la Società Incorporata anche i suoi organi sociali, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, sino a tal momento compiuto in nome e per conto della predetta Società Incorporata, anche se posto in essere successivamente alle Deliberazioni sopra citate od alla situazione patrimoniale assunta a base della presente Fusione.

SUCCESSIONE E PROSECUZIONE DEI RAPPORTI

6.) (Successione e prosecuzione dei rapporti da parte della Società Incorporante) - **(A)** In conseguenza della presente Fusione, la Società Incorporante assume di pieno diritto e senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile, tutti i beni immobili, mobili, materiali ed immateriali, valori mobiliari e strumenti finanziari e quote di partecipazione in società ed enti, situazioni possessorie e di fatto, diritti, interessi legittimi, aspettative, qualifiche, privilegi, crediti, ragioni, azioni, contanti e valori bollati, valuta estera, attività in genere, anche in pendenza

e formazione, della Società Incorporata in proprietà, titolarità, disponibilità anche a titolo di deposito per gestione o in fideiussione, od ai quali siano legittimati, verso qualsiasi soggetto anche pubblico e quale che sia la fonte ed anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle Deliberazioni sopra citate od alla data cui si riferiscono le situazioni patrimoniali assunte a base della presente Fusione.

Tutti i beni e i diritti si intendono assunti dalla Società Incorporante, che prosegue senza soluzione di continuità nella stessa posizione della Società Incorporata, con ogni pertinenza o accessorio, con ogni relativo privilegio e garanzia, anche reale, diritto, onere, servitù, vincolo.

(B) Sempre in conseguenza della presente Fusione, e corrispondentemente, la Società Incorporante assume *ipso iure*, tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere della Società Incorporata.

(C) La Società Incorporante prosegue altresì tutti i rapporti giuridici, convenzioni, polizze, depositi, contratti, patti, anche parasociali, negozi definitivi o preliminari anche in pendenza e in formazione, in corso presso la Società Incorporata.

(D) La Società Incorporante subentra pure nelle controversie riferibili alla Società Incorporata di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi soggetto e quale che sia la loro fonte, ed anche se acquisite o sorte in data posteriore alle Deliberazioni sopra citate od alla data cui si riferiscono le situazioni assunte a base della presente Fusione, proseguendo pertanto in tutti i relativi rapporti processuali.

(E) La Società Incorporante, ancora, subentra *ipso iure* anche nei confronti di enti pubblici territoriali, di pubbliche amministrazioni centrali e periferiche e di enti privati in tutte le concessioni, registrazioni, iscrizioni, autorizzazioni, permessi, licenze, esoneri, agevolazioni, riconoscimenti di cui sia titolare la Società Incorporata o che siano in corso di rilascio od istruttoria, con ogni conseguente diritto, interesse, aspettativa.

(F) Tutto quanto sopra di guisa che la Società Incorporante possa senz'altro e senza soluzione di continuità proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto, come se fin dall'origine di spettanza e riferibili alla medesima Società Incorporante.

Il tutto, beninteso, sia per l'Italia sia per l'estero.

7.) **(Autorizzazioni)** - Viene sin d'ora espressamente autorizzata l'esecuzione da parte dei rappresentanti ed incaricati della Società Incorporante di tutti gli eventuali occorrenti trapassi, annotamenti, trascrizioni, vulture, intavolazioni, cambi di intestazione alla Società Incorporante presso ogni Ufficio del Territorio, Ufficio Tavolare, Pubblico Registro

in genere, libro, ufficio, pubblico e privato, italiano od estero, dipendenti dal presente atto o da successivi atti integrativi o identificativi per qualsiasi bene, anche immobiliare, diritto, anche reale, licenza, permesso, concessione, autorizzazione, registrazione, contratto, domanda, valore mobiliare e per quanto altro già intestato o riferibile alla Società Incorporata.

Il tutto con esonero dei competenti signori Conservatori o preposti ai rispettivi Uffici da ogni loro responsabilità per l'esecuzione del presente atto.

STATUTO DELL' INCORPORANTE

8.) (Statuto) - Conformemente alle previsioni del Progetto, con efficacia dalla data di efficacia verso i terzi della presente Fusione - di cui sopra al precedente punto 4.) del presente atto - avranno pure corso le ulteriori modifiche statutarie approvate dalla più volte citata assemblea della Società Incorporante, dandosi atto che lo Statuto sociale che sarà efficace alla data di efficacia della Fusione - al presente atto si allega sotto "B", anche ai fini del deposito presso il competente Registro delle Imprese una volta divenuta efficace la Fusione.

SPESE

9.) (Spese e tasse) - Spese e tasse del presente sono a carico della Società Incorporante.


Del presente ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me sottoscrivono alle ore 18,00 omessa per loro espressa volontà la lettura degli allegati.

Consta di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completati di mio pugno per tredici pagine e della quattordicesima sin qui.

F.to Iginio Liberali

F.to Giovanni Maria Cavallini

F.to Carlo Marchetti notaio




Atto, c. A. n. 12147/6316 di rep.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI
INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.P.A.
IN
LU-VE S.P.A.

REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2501-TER COD. CIV.



and

bl

PREMESSA

A. I consigli di amministrazione delle società:

- Lu-Ve S.p.A. ("Lu-Ve" o la "Società Incorporante") e
- Industrial Stars of Italy S.p.A. ("ISI" o la "Società Incorporanda")

hanno redatto il presente progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") relativo alla fusione per incorporazione di ISI in Lu-Ve (la "Fusione"), con i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante ed essenziale dello stesso:

Allegato A: lo statuto sociale che Lu-Ve adotterà con effetto dalla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione indicata nell'atto di Fusione (il "Nuovo Statuto Lu-Ve");

Allegato B: lo statuto di Lu-Ve vigente a seguito delle modifiche adottate dall'assemblea straordinaria del 20 marzo 2015 (lo "Statuto Vigente Lu-Ve");

Allegato C: il regolamento *warrant* che Lu-Ve adotterà con effetto dalla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione (il "Regolamento Warrant Lu-Ve").

B. ISI è una società di investimento (c.d. "*special purpose acquisition company*" - SPAC), costituita in Italia in data 30 aprile 2013, che ha quale oggetto sociale la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e di altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, fusione con l'impresa selezionata, acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione e la compravendita) di partecipazioni nella impresa selezionata, operazioni di conferimento (l'"Operazione Rilevante") e la realizzazione dell'Operazione Rilevante stessa.

Alla data del presente Progetto di Fusione, ISI ha emesso n. 5.005.000 azioni ordinarie ISI (le "Azioni Ordinarie ISI"), n. 150.000 azioni speciali (le "Azioni Speciali ISI") e n. 2.502.500 *warrant* denominati "*Warrant Industrial Stars of Italy S.p.A.*" (i "Warrant ISI"), questi ultimi disciplinati del relativo regolamento (il "Regolamento Warrant ISI").

Alla data del presente Progetto di Fusione, le Azioni Speciali ISI sono detenute in parti uguali da Giober S.r.l., con sede in Torino, via 20 settembre, n. 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 10942520015 ("Giober") e da Spaclab S.r.l., con sede in Milano, via Senato, n. 20, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08277490960 ("Spaclab" e congiuntamente a Giober, le "Società Promotrici") e, segnatamente, Giober detiene n. 75.000 Azioni Speciali ISI e Spaclab detiene n. 75.000 Azioni Speciali di ISI.

A far data dal 18 luglio 2013, le Azioni Ordinarie ISI e i Warrant di ISI sono stati ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM") e in data 22 luglio 2013 hanno avuto inizio le negoziazioni delle Azioni Ordinarie ISI e dei Warrant di ISI sull'AIM.

In sede di collocamento delle Azioni Ordinarie ISI sono stati raccolti Euro 50.050.000,00 (cinquantamilionicinquantamila/00) – pari alle somme versate per liberare le Azioni Ordinarie ISI emesse in attuazione dell'aumento di capitale deliberato in data 19 giugno 2013 – ai fini dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante. Conformemente a quanto previsto nell'art. 7.3 dello statuto sociale di ISI, le somme così raccolte sono state depositate su più conti correnti vincolati intestati a ISI (congiuntamente, il "Conto Corrente Vincolato") e possono essere utilizzate solo: (i) ai fini dell'Operazione Rilevante; (ii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione di ISI; e (iii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il diritto di recesso secondo quanto stabilito dall'art. 8 del medesimo statuto sociale di ISI.

ISI ha individuato in Lu-Ve la società con cui addivenire all'Operazione Rilevante.

C. Lu-Ve è una società costituita in Italia, al vertice di un gruppo di società internazionale, che opera nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di scambiatori di calore, composto da 10 società produttive (localizzate in Italia, Repubblica Ceca, Svezia, Polonia, Russia e Cina), e 6 società commerciali, oltre e 6 uffici di rappresentanza (in Europa, Asia, Medio Oriente ed Oceania).

Il capitale sociale di Lu-Ve è attualmente detenuto:


- nella misura del 74%, da Finami S.r.l., con sede in Milano, Piazzale Luigi Cadorna, n. 10, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08408810151 ("Finami") e
- nella misura del 26%, da G4 S.r.l., con sede in Belluno, via Feltre, n. 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01160530257 ("G4" e congiuntamente a Finami, gli "Azionisti Lu-Ve").

Da tempo, Lu-Ve stava valutando l'opportunità di accedere al mercato dei capitali, al fine di raccogliere ulteriori risorse a titolo di capitale di rischio per la realizzazione un piano industriale di consolidamento e di ulteriore sviluppo internazionale.

Lu-Ve ha individuato nell'aggregazione con ISI la modalità con la quale realizzare tale progetto.

D. Come reso noto al mercato con comunicato stampa diffuso in data 26 gennaio 2015, in data 23 gennaio 2015, ISI, Lu-Ve, Finami e G4 (queste ultime due in qualità di Azionisti Lu-Ve) e

Subedi



Caro

GC NY

Giober e Spaclab (queste ultime due in qualità di Società Promotrici) hanno sottoscritto un accordo quadro, con cui hanno disciplinato, in maniera fra loro vincolante, i tempi, i termini e le modalità di esecuzione dell'Operazione Rilevante (l'"**Accordo Quadro**"), che prevede, *inter alia*, (i) la Fusione e, la contestuale (ii) ammissione alle negoziazioni sull'AIM degli strumenti finanziari della stessa Lu-Ve (l'"**Ammissione**" e unitamente alla Fusione l'"**Operazione Rilevante con Lu-Ve**").

E. In data 20 marzo 2015, l'assemblea straordinaria di Lu-Ve ha deliberato la dematerializzazione e la privazione del valore nominale delle azioni, nonché il frazionamento delle n. 30.405 azioni esistenti in n. 14.092.480 (quattordicimilioninovecentaduequattrocentottanta) azioni.

F. È previsto che l'assemblea degli azionisti di ISI che sarà chiamata, in sede straordinaria, ad approvare, tra l'altro, il Progetto di Fusione, sarà altresì chiamata ad approvare, in sede ordinaria:

- (i) la proposta di autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante con Lu-Ve; e
- (ii) la proposta di autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato ai fini (a) della Operazione Rilevante con Lu-Ve e (b) della restituzione ai soci che esercitino il diritto di recesso a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci di ISI del presente Progetto di Fusione con allegati – *inter alia* – il Nuovo Statuto e il Regolamento Warrant Lu-Ve con la conseguente adozione di un nuovo statuto sociale dell'Incorporante, da cui il diritto di recesso trae causa (come meglio *infra* precisato al successivo paragrafo 4.2).

Il presente Progetto di Fusione è redatto sul presupposto che, preliminarmente all'approvazione dello stesso, siano approvate dall'assemblea ordinaria di ISI le proposte di deliberazione sopra descritte.

Per effetto della Fusione, l'Incorporanda adotterà il nuovo statuto sociale dell'Incorporante e modificherà, tra l'altro, il suo oggetto sociale; pertanto, a norma dell'art. 15.3 dello statuto sociale di ISI, la delibera di ISI che approva il Progetto di Fusione, qualificandosi la Fusione come Operazione Rilevante ai sensi dello statuto medesimo, è soggetta alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale (la "**Condizione Risolutiva**").

L'avveramento o il mancato avveramento della Condizione Risolutiva sarà reso noto al pubblico mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il circuito SDIR-NIS gestito da BIT Market Services, di cui ISI si avvale per la trasmissione delle *Regulated Information*, e pubblicato sul sito internet di ISI www.indstars.it (Sezione Press Room – Comunicati Stampa).

G. È previsto che l'assemblea degli azionisti di Lu-Ve sia chiamata ad approvare in un unico contesto:

- (i) il Progetto di Fusione, con allegati – *inter alia* – il Nuovo Statuto e il Regolamento Warrant Lu-Ve;
- (ii) un aumento di capitale scindibile per massimi Euro 51.550.000,00 (cinquantunomilionicinquecentocinquantamila/00), mediante emissione di massime n. 5.155.000 (cinquemilionicentocinquantacinquemila) azioni a servizio del concambio delle Azioni Ordinarie ISI e delle Azioni Speciali ISI (l'“Aumento di Capitale per Concambio”) e, in particolare, mediante emissione di massime n. 5.005.000 (cinquemilionicinquemila) nuove azioni ordinarie Lu-Ve prive di indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione (le “Azioni Ordinarie Lu-Ve”) e di n. 150.000 azioni speciali Lu-Ve con diritti e privilegi equivalenti a quelli delle Azioni Speciali ISI, come disciplinati dall'articolo 6 del Nuovo Statuto Lu-Ve (le “Azioni Speciali Lu-Ve”), con annullamento senza concambio delle eventuali Azioni Ordinarie ISI che, alla data di efficacia della Fusione, saranno in proprietà dell'Incorporanda ovvero dell'Incorporante a norma dell'articolo 2504-ter del codice civile;
- (iii) l'emissione di massimi n. 7.507.500 warrant Lu-Ve, disciplinati dal Regolamento Warrant Lu-Ve, predisposto in maniera conforme al Regolamento Warrant ISI, salvo che per il prezzo di sottoscrizione unitario che sarà in ogni caso pari a Euro 0,10 (zero virgola 10) (i “Warrant Lu-Ve”), di cui: (a) n. 2.502.500 Warrant Lu-Ve di nuova emissione da attribuire ai titolari dei Warrant ISI in misura di n. 1 (uno) Warrant Lu-Ve ogni n. 1 (uno) Warrant ISI di cui siano titolari alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione (i “Warrant Lu-Ve in Sostituzione”); (b) massimi n. 2.502.500 Warrant Lu-Ve da assegnarsi gratuitamente ai soggetti che, il giorno antecedente la data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione, siano titolari di Azioni Ordinarie ISI (ad eccezione di quelle per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso) in misura di n. 1 (uno) Warrant Lu-Ve ogni n. 2 (due) Azioni Ordinarie ISI detenute (i “Warrant Lu-Ve Integrativi”); e (c) massimi n. 2.502.500 Warrant Lu-Ve da attribuirsi gratuitamente agli Azionisti Lu-Ve in proporzione alla partecipazione dagli stessi attualmente detenuta in Lu-Ve al fine di mantenere inalterato – successivamente alla Fusione – il valore economico

Handwritten signature

Handwritten signature

complessivamente detenuto dagli attuali soci di Lu-Ve, in un numero pari al 50% della somma del numero di Warrant Lu-Ve effettivamente emessi ai sensi dei precedenti punti (a) e (b) (i "Warrant Lu-Ve Nuovi");

- (v) un ulteriore aumento di capitale scindibile per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 215.316,00 (duecentoquindicimilatrecentosedici/00), da attuarsi mediante emissione di massime numero 2.153.151 (duemilionicentocinquantatremilacentocinquantuno) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e con parità contabile di emissione di Euro 0,1 (zero virgola 1) per ciascuna azione (l'"Aumento di Capitale per Conversione"), da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant Lu-Ve in conformità al Regolamento Warrant Lu-Ve (le "Azioni di Compendio");

- (vi) l'Ammissione, con effetto contestuale dalla data di stipula dell'atto di Fusione.

Come meglio precisato al successivo paragrafo 4.3 del Progetto di Fusione, ai sensi degli artt. 2437 e segg. cod. civ. il diritto di recesso sorge anche in capo agli Azionisti Lu-Ve che non concorrano all'approvazione del Progetto di Fusione (ivi compresa l'approvazione del Nuovo Statuto Lu-Ve).

H. La Fusione determinerà, alla data di efficacia della stessa, l'estinzione dell'Incorporanda.

PARAGRAFO 1) Società partecipanti alla Fusione

Società Incorporante

Denominazione: Lu-Ve S.p.A.

Sede Legale: Via Vittorio Veneto n. 11, Varese (VA)

Codice Fiscale, P.Iva, Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Varese: 01570130128

Capitale Sociale: Euro 10.945.800 (diecimilioninovecentoquarantacinquemilaottocento/00), suddiviso in n. 14.092.480 (quattordicimilioninovecentoquarantacinquemilaottocento/00) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni ("TUF").

Finami è titolare alla data del presente Progetto di Fusione di una partecipazione pari al 74% del capitale sociale di Lu-Ve. Lu-Ve non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del cod. civ..

Società Incorporanda

Denominazione: Industriale Stars of Italy S.p.A.

Sede Legale: Via Senato n. 20, Milano (MI)

Codice Fiscale, P.Iva, Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano: 08240870967

Capitale Sociale: Euro 650.500,00 (seicentocinquantamila/cinquecento/00), suddiviso in n. 5.005.000 (cinquemilionicinquemila) Azioni Ordinarie ISI e n. 150.000 (centocinquantamila) Azioni Speciali ISI, tutte prive dell'indicazione del valore nominale e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del TUF.

Per informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali ISI si rinvia allo statuto sociale di ISI disponibile sul sito internet di ISI www.indstars.it (Sezione Corporate Governance – Documenti Societari).

Inoltre, l'Assemblea straordinaria di ISI del 19 giugno 2013 ha deliberato un aumento del capitale sociale, in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 443.100, mediante emissione di massime numero 4.431.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (le "Azioni di **Compendio ISI**"), con parità contabile di emissione di Euro 0,1 (zero/1) per ciascuna Azione di Compendio ISI, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant ISI, in conformità al Regolamento Warrant ISI, entro il quinto anno dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

I Warrant ISI sono al portatore, circolano separatamente dalle Azioni Ordinarie ISI cui sono stati abbinati alla data di emissione e sono liberamente trasferibili. I Warrant ISI sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

Alla data del presente Progetto di Fusione sono in circolazione n. 2.502.500 Warrant ISI ammessi alle negoziazioni sull'AIM e, in conformità al Regolamento Warrant ISI, dovranno essere emessi ulteriori massimi numero 2.502.500 *warrant*, da assegnarsi ai soggetti che saranno azionisti di ISI il giorno antecedente alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione (ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso) nel rapporto di n. 1 (uno) *warrant* dell' Incorporante ogni n. 2 (due) Azioni Ordinarie ISI dagli stessi detenute.

Per informazioni sulle caratteristiche dei Warrant ISI si rinvia al Regolamento Warrant ISI disponibile sul sito internet di ISI www.indstars.it (Sezione Corporate Governance – Documenti Societari).

Per la trasmissione delle *Regulated Information*, ISI si avvale del circuito SDIR-NIS gestito da BIT Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange, avente sede in Milano Piazza degli Affari n. 6.

PARAGRAFO 2) Statuto della Società Incorporante

Handwritten signature: Fubeli

Handwritten signature: [unclear]

Handwritten initials: GC [unclear]

Con l'approvazione del Progetto di Fusione l'assemblea di Lu-Ve sarà chiamata a deliberare l'adozione, con efficacia dalla data di decorrenza degli effetti civilistici delle Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione, del Nuovo Statuto Lu-Ve allegato al Progetto di Fusione quale Allegato A.

Si acclude *sub* Allegato B al Progetto di Fusione lo Statuto Vigente Lu-Ve.

Si espongono qui di seguito le principali proposte di modifica recepite nel Nuovo Statuto rispetto allo Statuto Vigente.

Nuovo Art. 4 (Durata): si propone che la società abbia durata fino al 2100.

Nuovo Art. 5 (Capitale): si propone:

- la suddivisione del capitale sociale in azioni ordinarie e azioni speciali;
- la modifica dell'entità del capitale sociale a seguito dell'Aumento di Capitale per Concambio e dell'Aumento di Capitale per Conversione quali descritti nella Premessa al Progetto di Fusione;
- l'introduzione della facoltà di: *(i)* emettere azioni aventi diritti diversi dai diritti delle Azioni Ordinarie anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione; *(ii)* emettere azioni da liberarsi con conferimenti non in denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge; *(iii)* assegnare eventuali azioni di nuova emissione in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati; *(iv)* di assegnare utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.

Nuovo Art. 6 (Azioni): si propone la disciplina delle azioni speciali introdotte ai sensi del nuovo articolo 5, le quali avranno delle caratteristiche del tutto identiche alle attuali Azioni Speciali ISI salvo la soppressione delle disposizioni non più attuali al momento dell'entrata in vigore del Nuovo Statuto Lu-Ve per effetto del perfezionamento dell'Operazione Rilevante con Lu-Ve, come segue:

- (a)* sono intrasferibili fino alla data di Ammissione;
- (b)* sono prive del diritto di voto nelle assemblee generali dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, della società;
- (c)* sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del Nuovo Statuto Lu-Ve e fino al 28° (ventottesimo) mese dalla data di Ammissione, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (d)* in caso di scioglimento della società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata

la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie ai sensi del paragrafo 27.2 del Nuovo Statuto Lu-Ve.

- (e) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, prevedendo che per ogni azione speciale si ottengano in conversione n. 7 (sette) azioni ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale e, per le ipotesi di conversione che non abbia ad oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di azioni speciali:
- (i) nella misura di n. 50.000 azioni speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) decorsi 7 (sette) giorni dalla data di Ammissione;
- (ii) (A) nella ulteriore misura di n. 50.000 azioni speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro 28 (ventotto) mesi dalla data di Ammissione, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per azione ordinaria; ovvero
- (B) nella ulteriore misura di n. 100.000 azioni speciali (pari ai 2/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per azione ordinaria;

in caso di rettifiche al valore delle azioni ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 11,00 e di Euro 12,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A..

Decorsi 28 (ventotto) mesi dalla data di Ammissione, per ogni azione speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A) o (B), si otterrà in conversione n. 1 (una) azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

In conseguenza della conversione automatica delle azioni speciali in azioni ordinarie, il consiglio di amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle stesse ed emissione delle azioni ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del cod. civ., il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il

GS
11/11



Handwritten signature and scribbles on the right margin.

capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

Nuovo Art. 7 (Finanziamenti): si propone l'introduzione della facoltà di emettere strumenti finanziari partecipativi.

Nuovo Art. 9 (Diritto di Recesso): si propone l'introduzione dell'espressa esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere riguardanti: (a) la proroga del termine di durata della società; e (b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Nuovo Art. 10 (Offerta Pubblica di Acquisto): in vista dell'Ammissione e, dunque, in ossequio alle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana e successive modificazioni e integrazioni, si propone:

- l'eliminazione di tutti i vincoli alla circolazione delle partecipazioni presenti nello Statuto Vigente Lu-Ve;
- il recepimento, secondo lo schema della Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM, delle previsioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli artt. 106 e 109 TUF.

Nuovo Art. 11 (Partecipazioni Significative): in vista dell'Ammissione, si propone l'adeguamento alla normativa in tema di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in ossequio alle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana e successive modificazioni e integrazioni.

Nuovo Art. 12 (Competenze e deliberazioni dell'Assemblea): si propone l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge, fra le quali anche una clausola che prevede che fino alla data ultima di conversione di tutte le azioni speciali di cui al nuovo art. 6.3 del Nuovo Statuto Lu-Ve, per la modifica dei diritti delle stesse è necessaria la preventiva approvazione dell'assemblea speciale dei soci titolari di dette azioni speciali.

Nuovo Art. 12 (Convocazione): si propone l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge, alcune delle quali necessarie in funzione dell'Ammissione.

Nuovo Art. 14 (Intervento e voto): si propone l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge.

Nuovo Art. 15 (Svolgimento dell'assemblea): si propone l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge.

Nuovo Art. 16 (Verbalizzazione): si propone di eliminare la previsione di maggioranze qualificate e di inserire alcune clausole conformi a previsioni di legge.

Nuovo Art. 17 (Consiglio di amministrazione): si propone di:

- modificare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, fissandolo in un minimo di 7 (sette) e in un massimo di 11 (undici);
- prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione sia in possesso dei requisiti per essere qualificato amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del medesimo decreto;
- eliminare la procedure del voto di lista ai fini della nomina del consiglio di amministrazione;
- prevedere che l'assemblea ordinaria possa riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa e determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Nuovo Art. 18 (Poteri e rappresentanza): si propone di:

- eliminare la previsione della competenza esclusiva del consiglio di amministrazione in relazione alla lunga lista di materie indicate come non delegabili nel testo attualmente in vigore;
- attribuire alla competenza del consiglio di amministrazione la competenza in materia di adeguamento dello statuto a disposizioni normative, senza escludere concorrente competenza dell'assemblea nelle stesse materie.

Nuovo Art. 20 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione): si propone la riduzione dei termini di convocazione delle riunioni del consiglio di amministrazione, portandoli a 3 (giorni) e, in caso di particolare urgenza, 24 (ventiquattro) ore.

Nuovo Art. 21 (Riunioni e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione): si propone:

- l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge;
- di eliminare la previsione di maggioranze qualificate.

Nuovo Art. 22 (Nomina e sostituzione degli amministratori): si propone l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge e di una disciplina espressa per il caso del venire meno del requisito di indipendenza prescritto dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF in capo ad un amministratore indipendente.

Nuovo Art. 23 (Collegio sindacale): si propone l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge.



Handwritten signature: Tribuli

Handwritten signature: Caracciolo

Handwritten initials: GC

Handwritten initials: M/M

Nuovo Art. 24 (revisione dei conti): si propone l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge.

Nuovo Art. 27 (scioglimento e liquidazione): si propone l'inserimento di un ordine di priorità nella distribuzione del patrimonio netto di liquidazione in caso di scioglimento della società, che comporti una postergazione dei soci titolari di azioni speciali di cui al nuovo art. 6.3 del Nuovo Statuto Lu-Ve, come segue:

- (a) *in primis*, ai soci titolari di azioni ordinarie, fino a concorrenza dell'importo di Euro 10,00 (dieci/00);
- (b) per il residuo ai soci titolari di azioni speciali di cui al nuovo art. 6.3 del Nuovo Statuto Lu-Ve, fino a concorrenza dell'importo di Euro 10,00 (dieci/00);
- (c) per il residuo, a tutti i soci titolari di azioni ordinarie in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

Nuovo Art. 28 (Rinvio): si propone di prevedere espressamente che, qualora le azioni della società risultassero essere diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis, cod. civ., 111-bis delle disposizione di attuazione al codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente tutte le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

PARAGRAFO 3) Rapporto di cambio

La Fusione verrà deliberata utilizzando quali situazioni patrimoniali di fusione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*quater*, cod. civ.: quanto a Lu-Ve, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; quanto a ISI, la situazione patrimoniale di ISI al 31 dicembre 2014.

Lu-Ve darà attuazione alla Fusione mediante l'emissione di nuove azioni, ordinarie e speciali, e di nuovi Warrant Lu-Ve da assegnare ai titolari delle Azioni Ordinarie ISI, delle Azioni Speciali ISI e dei Warrant ISI.

In particolare, secondo quanto determinato dai consigli di amministrazione di Lu-Ve e ISI:

- per ogni n. 1 (una) Azione Ordinaria ISI, verrà assegnata in concambio n. 1 (una) Azione Ordinaria Lu-Ve; e
- per ogni n. 1 (una) Azione Speciale ISI, verrà assegnata in concambio n. 1 (una) Azione Speciale Lu-Ve.

Non sono previsti conguagli in danaro.

Come meglio illustrato nelle relazione degli amministratori redatte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quinquies*, cod. civ., il rapporto di concambio è stato determinato attribuendo:

- (a) a Lu-Ve un valore complessivo pari ad Euro 140.924.800,00 (centoquarantamilioninovecentoventiquattromilaottocento/00) e conseguentemente un valore unitario per azione pari ad Euro 10,00 (dieci/00);
- (b) a ISI un valore complessivo pari ad Euro 51.550.000,00 (cinquantunmilionicinquecentocinquantamila/00) e conseguentemente un valore unitario per azione pari ad Euro 10,00 (dieci/00),

così che il valore unitario delle azioni ordinarie di Lu-Ve risulta uguale al valore unitario delle azioni di ISI.

Come meglio illustrato nelle relazioni degli amministratori redatte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quinquies*, cod. civ., detto rapporto di cambio non è influenzato – e quindi non avrà a variare – per effetto dell'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci ordinari di ISI.

In data 16/18 febbraio 2015, su istanza presentata congiuntamente dalle società partecipanti alla Fusione in data 11 febbraio 2015, il Tribunale di Varese ha designato BDO S.p.A., con sede in Milano, Largo Augusto 8, quale esperto comune incaricato di redigere la relazione di congruità del rapporto di cambio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ..


Inoltre, in considerazione delle caratteristiche dei Warrant ISI che saranno oggetto di annullamento e delle caratteristiche del tutto simili dei Warrant Lu-Ve si è determinato:

- (i) di assegnare gratuitamente ai portatori dei Warrant ISI, per ogni n. 1 (uno) Warrant ISI annullato, n. 1 (uno) Warrant Lu-Ve in Sostituzione;
- (ii) con riferimento ai Warrant Lu-Ve Integrativi, di mantenere la proporzione di assegnazione di n. 1 (uno) Warrant Lu-Ve ogni n. 2 (due) Azioni Ordinarie ISI detenute alla data di efficacia della Fusione indicata nell'atto di Fusione (ad eccezione di quelle per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso),
- (iii) al fine di mantenere inalterato - successivamente alla Fusione - il valore economico complessivamente detenuto dagli attuali soci di Lu-Ve, di assegnare gratuitamente agli stessi i Warrant Lu-Ve Nuovi, in un numero pari al 50% della somma del numero di Warrant Lu-Ve in Sostituzione e dei Warrant Lu-Ve Integrativi effettivamente emessi.

PARAGRAFO 4) Modalità di assegnazione della Società Incorporante – Diritto di recesso

4.1 Modalità di assegnazione della Società Incorporante

Al perfezionamento della Fusione si procederà (i) all'annullamento di tutte le Azioni Ordinarie ISI e di tutte le Azioni Speciali ISI, rappresentanti l'intero capitale sociale di ISI, che saranno



Handwritten signature: Tribu

Handwritten signature: C...

con cambiate, rispettivamente, con Azioni Ordinarie Lu-Ve e Azioni Speciali Lu-Ve secondo il citato rapporto di cambio 1:1 (uno a uno), nonché (ii) all'annullamento di tutti i Warrant ISI, fermo restando che saranno assegnati gratuitamente Warrant Lu-Ve in Sostituzione ai portatori di Warrant ISI alla data di efficacia della Fusione, in misura di n. 1 (uno) Warrant Lu-Ve in Sostituzione ogni n. 1 (uno) Warrant ISI.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio e dei titolari dei Warrant ISI per le operazioni di emissione dei nuovi Warrant Lu-Ve.

Le Azioni Ordinarie Lu-Ve, le Azioni Speciali Lu-Ve e i Warrant Lu-Ve saranno messi a disposizione degli aventi diritto, secondo le forme proprie dei titoli accentrati presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzati, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A. Tale data sarà resa nota con apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di Lu-Ve.

Con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione, le Azioni Ordinarie ISI e i Warrant ISI verranno revocati dalle negoziazioni sull'AIM e annullati. Gli azionisti ordinari di ISI e i titolari di Warrant ISI riceveranno rispettivamente Azioni Ordinarie Lu-Ve e Warrant Lu-Ve negoziati sull'AIM secondo le proporzioni sopra descritte, fermo restando che le eventuali Azioni Ordinarie ISI che, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci ISI ai sensi del successivo paragrafo 4.2 del Progetto di Fusione, ISI dovesse detenere alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione, verranno annullate senza concambio.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle Azioni Ordinarie Lu-Ve, delle Azioni Speciali Lu-Ve e dei Warrant Lu-Ve in esecuzione della Fusione saranno comunicate, ove necessario, nel suindicato comunicato stampa.

4.2 Diritto di recesso dei soci ISI

Come accennato nella Premessa al Progetto di Fusione, agli azionisti dell'Incorporanda che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del cod. civ., in quanto l'adozione del Nuovo Statuto Lu-Ve implicherà per gli azionisti ordinari di ISI: (i) un cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione; e (ii) la proroga del termine di durata della società al 31 dicembre 2100. Il recesso sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione.

Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 2437, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) del cod. civ. per l'esercizio del diritto di recesso.

Ai fini del recesso il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie ISI sarà determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2 del cod. civ. e in conformità al disposto dell'art. 8 dello statuto sociale di ISI il quale prevede che ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che ISI abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione di ISI (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del cod. civ.) attesa la natura di ISI fino a tale data, dovrà applicare il criterio della consistenza patrimoniale di ISI e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato, essendo tale criterio coerente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del cod. civ. Il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie ISI sarà reso noto ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea chiamata a deliberare in merito agli oggetti sopra indicati, a norma dell'art. 2437-ter, comma 5, cod. civ., anche mediante comunicato stampa diffuso attraverso il sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di ISI www.indstars.it (Sezione Press Room – Comunicati Stampa).

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del provvedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi dell'art. 2437-*quater* cod. civ.; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa diffusi attraverso il sistema SDIR-NIS e pubblicati sul sito internet di ISI www.indstars.it (Sezione Press Room – Comunicati Stampa), contestualmente all'iscrizione presso i competenti registri delle imprese delle delibere assembleari relative agli oggetti sopra indicati.

Si segnala che con comunicazione inviata in data 20 marzo 2015 al consiglio di amministrazione di ISI, Giober e Spaclab, in qualità di Società Promotori di ISI titolari congiuntamente della totalità delle Azioni Speciali ISI, hanno dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente: (i) all'esercizio del diritto di recesso spettante ai medesimi in relazione alla deliberazione assembleare che approvi il Progetto di Fusione e, conseguentemente, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali ISI da parte del consiglio di amministrazione di ISI, ai sensi dell'art. 2473-ter comma 2, cod. civ. e alla sua messa a disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo art. 2473-ter cod. civ..

4.3 Diritto di recesso dei soci Lu-Ve

Come accennato nella Premessa al Progetto di Fusione, ai sensi degli artt. 2473 e segg., cod. civ., il diritto di recesso sorge anche in capo ai soci Lu-Ve che non concorrano all'approvazione del Progetto di Fusione e del Nuovo Statuto Lu-Ve, in quanto l'adozione del Nuovo Statuto Lu-Ve implicherà per gli azionisti ordinari di Lu-Ve: (i) la proroga del termine di durata della società al 31 dicembre 2100; e (ii) l'introduzione di azioni prive di diritto di voto.

GC

M
M

Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 2437, comma 2, lett. a) e lett. b) del cod. civ. per l'esercizio del diritto di recesso. Tuttavia si segnala che, con comunicazione inviata in data 20 marzo 2015 all'organo amministrativo di Lu-Ve, Finami e G4, in qualità di Azionisti Lu-Ve titolari del 100% del capitale sociale di Lu-Ve, hanno dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente: (i) all'esercizio del diritto di recesso spettante ai medesimi in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione (ivi compresa l'approvazione del Nuovo Statuto Lu-Ve) e, conseguentemente, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle azioni di Lu-Ve da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2473-ter comma 2, cod. civ. e alla sua messa a disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo art. 2473-ter cod. civ..

PARAGRAFO 5) Data dalla quale le azioni di Lu-Ve assegnate in concambio partecipano agli utili

Le Azioni Ordinarie Lu-Ve assegnate in concambio delle Azioni Ordinarie ISI avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle altre azioni ordinarie di Lu-Ve in circolazione alla data della loro emissione.

Le Azioni Speciali Lu-Ve assegnate in concambio delle Azioni Speciali ISI, in "continuità" con queste ultime, saranno escluse dal diritto di percepire gli utili di cui l'Incorporante deliberi la distribuzione fino al 28° (ventottesimo) mese dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie Lu-Ve e dei Warrant Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM, mentre attribuiranno ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili (si veda il paragrafo 16.4 del Nuovo Statuto Lu-Ve).

PARAGRAFO 6) Effetti tributari

Per quanto attiene ai riflessi tributari, si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, ai sensi dell'articolo 172, commi 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

PARAGRAFO 7) Data di decorrenza degli effetti della Fusione

Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione, ex art. 2504-bis del Codice Civile, che potrà essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice Civile.

Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dal 1° luglio 2015. Dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

PARAGRAFO 8) Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato nell'ambito della Fusione, fatta eccezione per i titolari delle Azioni Speciali ISI i quali riceveranno, in concambio delle stesse Azioni Speciali ISI, Azioni Speciali Lu-Ve aventi le medesime caratteristiche delle Azioni Speciali ISI in circolazione alla data del Progetto di Fusione.

Nel quadro della Fusione, Lu-Ve emetterà i Warrant Lu-Ve che saranno disciplinati dal Regolamento Warrant Lu-Ve, predisposto in maniera sostanzialmente conforme al Regolamento Warrant ISI, salvo che per il prezzo di sottoscrizione unitario che sarà in ogni caso Euro 0,10 (zero virgola 10) e per l'adeguamento delle espressioni non più attuali per effetto del perfezionamento (al momento dell'entrata in vigore del Regolamento Warrant Lu-Ve) dell'Operazione Rilevante con Lu-Ve, e i Warrant Lu-Ve saranno: *(i)* in parte Warrant Lu-Ve in Sostituzione assegnati gratuitamente ai titolari di Warrant ISI nel rapporto di 1:1 (uno a uno); *(ii)* in parte Warrant Lu-Ve Integrativi assegnati gratuitamente ai soggetti che, il giorno antecedente la data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione, siano titolari di Azioni Ordinarie ISI (ad eccezione di quelle per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso) in misura di 1 (uno) Warrant Lu-Ve Integrativo ogni 2 (due) Azioni Ordinarie ISI detenute; e *(iii)* in parte Warrant Lu-Ve Nuovi assegnati gratuitamente agli attuali Azionisti Lu-Ve al fine di mantenere inalterato – successivamente alla Fusione – il valore economico complessivamente detenuto dagli attuali soci di Lu-Ve.

Ad esito della Fusione, i Warrant Lu-Ve di nuova emissione saranno ammessi alle negoziazioni sull'AIM.

Le Azioni Speciali Lu-Ve emesse dall'Incorporante in concambio delle Azioni Speciali ISI saranno fornite degli stessi diritti e caratteristiche ai sensi dell'articolo 6 del Nuovo Statuto Lu-Ve e non saranno ammesse alle negoziazioni sull'AIM. Si segnala che l'articolo 6 del Nuovo Statuto Lu-Ve non conterrà le disposizioni relative alle Azioni Speciali ISI non più attuali per effetto del perfezionamento (al momento dell'entrata in vigore del nuovo statuto dell'Incorporante) dell'Operazione Rilevante con Lu-Ve.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione, fatto salvo quanto determinato dal possesso di Azioni Speciali ISI e di Azioni Ordinarie ISI. In particolare: *(i)* il Presidente e Amministratore esecutivo dell'Incorporanda, Ing. Giovanni Cavallini ricopre la carica di Amministratore Unico di Giober e detiene il 50% del capitale sociale di Giober la quale a sua volta è titolare di n. 75.000 Azioni Speciali ISI; e *(ii)* il Vice Presidente e Amministratore esecutivo dell'Incorporanda, dott. Attilio Arietti ricopre la carica di Amministratore



Marchetti

Cavallini

Unico di Spaclab e detiene il 74% del capitale sociale di Spaclab, la quale detiene n. 75.000 Azioni Speciali ISI.

Si segnala altresì che, contestualmente al perfezionamento dell'Operazione Rilevante con Lu-Ve, è previsto il trasferimento di complessive n. 30.000 Azioni Speciali ISI da Giober e Spaclab a favore di Finami e di G4, in proporzione alle partecipazioni da queste ultime attualmente detenute nel capitale sociale della Incorporante. Per effetto di tale trasferimento, le n. 150.000 Azioni Speciali Lu-Ve saranno detenute come segue: (i) Giober deterrà n. 60.000 Azioni Speciali Lu-Ve; (ii) Spaclab deterrà n. 60.000 Azioni Speciali Lu-Ve; (iii) Finami deterrà n. 22.200 Azioni Speciali Lu-Ve; e (iv) G4 deterrà n. 7.800 Azioni Speciali Lu-Ve.

PARAGRAFO 9) Presupposti ed efficacia della Fusione

Di comune intesa tra ISI e Lu-Ve, l'atto di Fusione verrà stipulato sul presupposto che non si verifichi alcuno dei seguenti eventi:

- (a) la delibera dell'assemblea dei soci di ISI che ha approvato il Progetto di Fusione sia divenuta inefficace, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di ISI, ai sensi di quanto previsto nell'art. 15.3 dello Statuto di ISI stessa; ovvero
- (b) all'assemblea straordinaria dei soci di Lu-Ve di cui alla lettera G. delle Premesse al presente Progetto di Fusione non sia rappresentato l'intero capitale sociale di Lu-Ve ovvero le delibere dei soci di LU-VE che approvano le materie ivi poste all'ordine del giorno non siano assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 100% del capitale sociale; ovvero
- (c) taluni istituti finanziatori di Lu-Ve neghino il consenso all'Operazione Rilevante con Lu-Ve, salva la facoltà di Lu-Ve di procedere al rimborso del debito residuo nei confronti del/i relativo/i ente/i finanziatore/i; ovvero
- (d) la delibera dell'assemblea dei soci ISI chiamata ad approvare il Progetto di Fusione non sia stata adottata con modalità e maggioranze tali da garantire l'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato;
- (e) l'assemblea dei soci di ISI adotti una delibera diversa e/o ulteriore rispetto a quelle concordate da ISI e Lu-Ve nell'Accordo Quadro e comunque non funzionale alla realizzazione dell'Operazione Rilevante con LU-VE;
- (f) l'assemblea dei soci di Lu-Ve adotti una delibera diversa e/o ulteriore rispetto a quelle concordate da ISI e Lu-Ve e comunque non funzionale alla realizzazione dell'Operazione Rilevante con LU-VE;

sempreché: (1) con riferimento alle condizioni indicate sub Punti (b) e (f) poste nell'interesse di ISI, quest'ultima non vi abbia rinunciato, (2) con riferimento alle condizioni indicate sub Punti (d) ed (e) poste nell'interesse di Lu-Ve, quest'ultima non vi abbia rinunciato e (3) con riferimento a tutte le altre condizioni sopra indicate, poste nell'interesse di ISI e di Lu-Ve, entrambe non vi abbiano rinunciato.


Si segnala altresì che l'atto di Fusione sarà condizionato all'Ammissione.

* * *

Industrial Stars of Italy S.p.A.

Il Presidente


(Giovanni Cavallini)



Lu-Ve S.p.A.

Il Presidente

(Liberali Iginio)



Alghisoli
Devent
Caracciolo

Allegati:

- (A) Nuovo Statuto Lu-Ve;
- (B) Statuto Vigente Lu-Ve a seguito delle modifiche adottate dall'assemblea straordinaria del 20 marzo 2015;
- (C) Regolamento Warrant Lu-Ve.

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph, which is mostly illegible due to fading and bleed-through.

1834

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script. The text is significantly faded and difficult to decipher.

Bottom section of handwritten text, including what appears to be a signature or a concluding statement, also heavily faded.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"LU-VE S.P.A."

Articolo 2 - Oggetto

La Società ha per oggetto la produzione, l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, l'immagazzinaggio, l'assemblaggio, il commercio in genere, sia in proprio che quale rappresentante, agente o commissionaria di altre ditte, anche estere, di condensatori, evaporatori, raffreddatori di liquido, scambiatori di calore ed apparecchi termodinamici in genere per tutte le applicazioni. La società potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero e potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari connesse con lo scopo sociale; la società potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, purché non in via prevalente rispetto all'oggetto sociale: e' escluso dall'oggetto sociale il compimento delle attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, l'intermediazione finanziaria ed in generale lo svolgimento delle operazioni che risultino riservate o vietate dalla presente o futura legislazione.

Articolo 3 - Sede e domicilio

1. La Società ha sede in Varese.
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire altrove succursali, agenzie o rappresentanze e di sopprimerle.
3. Il domicilio inteso come l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica dei soci, dei consiglieri, dei sindaci, del revisore e/o della società di revisione, per i rapporti con la società e' quello risultante dai libri sociali.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società e' fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

TITOLO II

Fabrizio

Caro

GC *M*
1

CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E OBBLIGAZIONI

Articolo 5 – Capitale sociale

1. Il capitale sociale e' di Euro [...] (...) rappresentato da n. [...] (...) azioni senza indicazione del valore nominale (le Azioni), di cui:
 - (a) n. [...] azioni ordinarie (le Azioni Ordinarie);
 - (b) n. [...] azioni speciali (le Azioni Speciali).
2. L'Assemblea straordinaria del [...] ha deliberato un aumento del capitale sociale per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro [...], mediante emissione di massime numero [...] Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant Lu-Ve" in conformità al relativo Regolamento, entro 5 (cinque) anni dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM Italia.
3. Ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, il capitale sociale potrà essere aumentato anche (i) con l'emissione di Azioni aventi diritti diversi dai diritti delle Azioni Ordinarie anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, e/o (ii) con l'emissione di Azioni da liberarsi con conferimenti non in denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
4. L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza dei limiti e delle modalità stabiliti dalla legge.
5. L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali, inclusa l'assegnazione di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la società abbia partecipazione.
6. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.

Articolo 6 – Azioni

1. Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.
2. Le Azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni è disciplinato dalla normativa vigente.

3. Fatti salvi i diritti particolari e le limitazioni espressamente menzionati nel presente Statuto, tutte le Azioni attribuiscono eguali diritti.

4. Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono intrasferibili fino alla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM Italia;
- (b) sono prive del diritto di voto nelle assemblee generali dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, della Società;
- (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 28° (ventottesimo) mese dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM Italia, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi del successivo paragrafo 27.2.
- (e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 7 (sette) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale e, per le ipotesi di conversione che non abbia ad oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Azioni Speciali:
 - (i) nella misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare), decorsi 7 (sette) giorni dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM Italia;
 - (ii) (A) nella ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro 28 (ventotto) mesi dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM Italia, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione Ordinaria; ovvero
(B) nella ulteriore misura di n. 100.000 Azioni Speciali (pari ai 2/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria;

G^C 3

Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature

in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 11,00 e di Euro 12,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A..

Decorsi 28 (ventotto) mesi dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant Lu-
Ve alle negoziazioni sull'AIM Italia, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A) o (B), si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle stesse ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

Articolo 7 - Finanziamenti

1. E' espressamente prevista la facoltà della Società di ricevere prestiti e finanziamenti da propri azionisti, come pure da società controllanti gli stessi, controllate o collegate agli stessi o da controllate da una loro stessa controllante, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di società di capitali.
2. Ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, la Società può emettere strumenti finanziari partecipativi.

Articolo 8 - Obbligazioni

1. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.
2. L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge.

Articolo 9 - Diritto di Recesso

1. I soci hanno diritto di recedere esclusivamente nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

CC 4 1/14

2. È espressamente escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere riguardanti: (a) la proroga del termine di durata della Società; e (b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Stabili

TITOLO III

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO - PARTECIPAZIONI

SIGNIFICATIVE

Articolo 10 – Offerta Pubblica di Acquisto

1. A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).


2. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato Panel. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.

3. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

4. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.

5. Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.

6. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le



[Handwritten signature]

GC 5 *[Handwritten initials]*

determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

7. La Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.

8. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 11 – Partecipazioni Significative



1. A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento AIM Italia"), la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto.

2. Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

3. Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

4. In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

5. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle

 ⁶ 

loro partecipazioni al capitale sociale.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 12 – Competenze e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed a questo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.
4. Fino alla data ultima di conversione di tutte le Azioni Speciali, per la modifica dell'articolo 6.3, del presente Statuto è necessaria la preventiva approvazione dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali.


Articolo 13 – Convocazione

1. L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi.
2. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
4. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, qualora la legge lo consenta, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
5. Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria si applicano anche alle Assemblee speciali dei soci titolari di Azioni Speciali.

Articolo 14 – Intervento e voto

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.
2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può

Y. Fubini



Carlo

GC

7

M. S.

essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 15 - Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, indisponibilità o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti; in difetto l'Assemblea elegge il proprio presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.
3. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, anche non azionista e, se crede opportuno, può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.

Articolo 16 - Verbalizzazione

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processo verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente, firmato dal Presidente e dal segretario.
2. Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea lo crede opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente stesso.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, fermo restando che almeno un membro del Consiglio di Amministrazione dovrà essere in possesso dei requisiti per essere qualificato amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del medesimo decreto.
2. Gli amministratori sono nominati per 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. Salva diversa deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.


8

4. Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
5. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa.
6. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Libbi

Articolo 18 - Poteri e rappresentanza

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per l'attuazione dell'oggetto, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.
2. Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni sulle seguenti materie: (a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; (d) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (e) la fusione della Società nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis del codice civile anche in quanto richiamati, per la scissione, dall'articolo 2506-ter, ultimo comma; e (f) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.
3. La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spettano, in via disgiunta tra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente (se nominato e nella misura in cui tale firma e rappresentanza gli siano state espressamente attribuite dal Consiglio di Amministrazione) e, nei limiti dei poteri conferiti, agli amministratori delegati.



Carini

Carini

Articolo 19 - Presidente e organi delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, elegge il proprio Presidente e, ove lo reputi opportuno, un Vice Presidente con poteri vicari. Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un segretario, anche estraneo alla Società.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti,

GL

*Hy*⁹

determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

4. Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

5. Gli amministratori delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 mesi, ovvero nel più breve termine eventualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite loro, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

6. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più direttori generali, vice direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri e, occorrendo, la remunerazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 20 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, in altro Stato membro dell'Unione Europea o nella Confederazione Elvetica, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri o da due Sindaci.

2. L'avviso di convocazione contiene l'ordine degli argomenti da trattare e deve essere inviato mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica con notifica di lettura da consegnarsi o spediti almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

3. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizioni che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli

argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali condizioni, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente.

4. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in mancanza di convocazione quando siano intervenuti tutti gli amministratori e sindaci in carica.

Articolo 21 – Riunioni e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e la maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, se presente.

2. I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal relativo Presidente e dal segretario e raccolti in un libro tenuto ai sensi di legge.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

Articolo 22 - Nomina e sostituzione degli amministratori

1. Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

3. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli Amministratori mancanti.


4. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza prescritto dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

TITOLO V

GC
H
11

Handwritten signature



Handwritten signature and scribble

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23 – Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
2. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, e ne nomina il Presidente, determinando la loro retribuzione.
3. I Sindaci sono nominati per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
4. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audio o teleconferenza, al condizioni che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; (b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 24 – Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata dalla società di revisione abilitata ai sensi di legge.
2. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 25 – Bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 26 - Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dopo il prelievo di almeno il 5%

GC

My

per la riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il minimo di legge, saranno attribuiti alle azioni giusta deliberazione dell'assemblea, la quale potrà deliberare anche di portarli tutti o in parte a riserve.

2. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione degli utili stessi.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

Handwritten signature

TITOLO VII

SCIoglimento E SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 – Scioglimento e Liquidazione

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina, con le maggioranze di legge, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri, fermo restando che il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito ai soci secondo il seguente ordine:

(a) *in primis*, ai soci titolari di Azioni Ordinarie, fino a concorrenza dell'importo di Euro 10,00 (dieci/00);

(b) per il residuo ai soci titolari di Azioni Speciali, fino a concorrenza dell'importo di Euro 10,00 (dieci/00);


(c) per il residuo, a tutti i soci titolari di Azioni Ordinarie in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

3. L'organo liquidatore procederà, successivamente al pagamento dei debiti sociali, alla ripartizione tra i soci dell'attivo residuo.

4. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dalla legge.

5. Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Handwritten signature



Handwritten signature

GC

Handwritten signature

TITOLO VIII
NORME FINALI

Articolo 28 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge.
2. Qualora le azioni della Società risultassero essere diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* del codice civile, 111-*bis* delle disposizione di attuazione al codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente tutte le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

GC *LM*

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"LU-VE S.P.A."

Articolo 2 - Oggetto

La Società ha per oggetto la produzione, l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, l'immagazzinaggio, l'assemblaggio, il commercio in genere, sia in proprio che quale rappresentante, agente o commissionaria di altre ditte, anche estere, di condensatori, evaporatori, raffreddatori di liquido, scambiatori di calore ed apparecchi termodinamici in genere per tutte le applicazioni. La società potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero e potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari connesse con lo scopo sociale; la società potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, purché non in via prevalente rispetto all'oggetto sociale: e' escluso dall'oggetto sociale il compimento delle attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, l'intermediazione finanziaria ed in generale lo svolgimento delle operazioni che risultino riservate o vietate dalla presente o futura legislazione.

Articolo 3 - Sede

3.1. La Società ha sede in Varese.

3.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire altrove succursali, agenzie o rappresentanze e di sopprimerle.

Articolo 4 - Domicilio

Il domicilio inteso come l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica dei soci, dei consiglieri, dei sindaci, del revisore e/o della società di revisione, per i rapporti con la società e' quello risultante dai libri sociali.

Articolo 5 - Durata

La durata della Società e' fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E OBBLIGAZIONI

Articolo 6 - Capitale sociale

6.1. Il capitale sociale è di Euro 10.945.800 diviso in n. 14.092.480 azioni prive del valore nominale.

6.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimenti non in denaro.

6.3. L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione ad

Liberti

Car...



[Handwritten signature]

GC

[Handwritten initials]

aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza dei limiti e delle modalità stabiliti dalla legge.

6.4. L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali, inclusa l'assegnazione di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la società abbia compartecipazione.

Articolo 7 – Azioni

7.1. Le azioni sono nominative e individuali.

7.2. Le azioni della Società sono assoggettate alla disciplina della gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346, primo comma, del codice civile e degli artt. 83-bis e seguenti del testo Unico della Finanza.

7.3. Tutte le azioni attribuiscono eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 8 - Finanziamenti

E' espressamente prevista la facoltà della Società di ricevere prestiti e finanziamenti da propri azionisti, come pure da società controllanti gli stessi, controllate o collegate agli stessi o da controllate da una loro stessa controllante, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di società di capitali.

Articolo 9 - Obbligazioni

9.1. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.

9.2. L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge.

Articolo 10 – Disciplina del trasferimento delle partecipazioni

Libera trasferibilità

10.1. Le azioni, i diritti di opzione, le obbligazioni convertibili e ogni altro titolo o diritto che attribuisca comunque il diritto di sottoscrivere una quota di capitale della società ("Partecipazione") sono liberamente trasferibili esclusivamente fra titolari di Partecipazioni ovvero (i) a favore di società controllate dai titolari delle Partecipazioni, o soggetti controllanti i titolari delle Partecipazioni, o società soggette a comune controllo rispetto ai titolari delle Partecipazioni, ovvero (ii) se i titolari delle Partecipazioni in Lu-Ve sono persone fisiche, a favore di discendenti in linea retta di tali persone fisiche.

Ai fini di garantire l'applicazione del presente articolo, ciascun titolare di Partecipazioni che sia una società comunica al Presidente del Consiglio di Amministrazione i propri effettivi beneficiari ultimi, nonché la catena di controllo ed ogni eventuale variazione nella stessa.

Diritto di prelazione e di opzione

10.2. In ogni altro caso in cui un titolare di Partecipazioni intenda effettuare comunque un trasferimento, in tutto o in parte, per atto tra vivi, delle proprie Partecipazioni, spetta agli altri titolari di Partecipazioni un diritto di prelazione

proporzionale secondo le norme seguenti, intendendosi per "trasferimento" qualunque atto (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, conferimenti, permuta, compravendite, ecc.) che abbia quale effetto il cambiamento del soggetto cui spetta la titolarità delle Partecipazioni.

10.2.1 Il titolare di Partecipazioni che intende trasferire le proprie Partecipazioni deve darne comunicazione agli altri titolari di Partecipazioni, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax, inviata per conoscenza anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito la "Comunicazione di Offerta").

La Comunicazione di Offerta deve contenere:

- (i) l'indicazione del nome e dell'indirizzo del proposto terzo acquirente;
- (ii) qualora il terzo acquirente sia una società, anche l'indicazione degli amministratori della stessa e dei soggetti che risultano, direttamente o indirettamente (anche tramite società fiduciaria), effettivi beneficiari ultimi della partecipazione di controllo nella predetta società, nonché della catena di controllo;
- (iii) la natura e il numero delle Partecipazioni che intende trasferire;
- (iv) il prezzo offerto dal terzo e gli altri termini e condizioni dell'offerta;
- (v) l'offerta di vendere le Partecipazioni suddette agli altri titolari di Partecipazioni al prezzo ed agli altri termini e condizioni offerti dal terzo, salvo quanto previsto al successivo Articolo 10.3.


10.2.2 Il diritto di prelazione deve essere esercitato dagli altri titolari di Partecipazioni, per l'intera Partecipazione offerta, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Offerta, mediante comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax, inviata al titolare di Partecipazioni alienante e per conoscenza anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora più titolari di Partecipazione esercitino il diritto di prelazione, la Partecipazione offerta verrà attribuita ai soggetti che l'hanno esercitata in proporzione alla Partecipazione già detenuta nella società. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato al medesimo prezzo offerto dal terzo; tuttavia il socio che intende esercitare la prelazione ma ritiene il prezzo manifestamente iniquo, potrà richiedere di esercitare la prelazione al "Giusto Valore di Mercato", determinato ai sensi del successivo Articolo 10.3.

10.2.3 Qualora nessuno degli altri titolari di Partecipazioni eserciti il diritto di prelazione entro il termine di cui al precedente Articolo 10.2.2., il Titolare di Partecipazioni che intende vendere le Partecipazioni avrà il diritto di trasferirle al terzo indicato nella Comunicazione di Offerta entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di detto termine, ai termini ed alle condizioni indicate nella stessa Comunicazione di Offerta. Qualora il termine di 60 (sessanta) giorni trascorra senza che la vendita delle Partecipazioni abbia luogo, il trasferimento potrà avvenire solo se il procedimento e le condizioni di cui al presente articolo saranno nuovamente adempiuti.

10.2.4 Al fine di consentire la verifica del rispetto delle disposizioni di cui ai

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature

GC H 4

precedenti commi da 2.1 a 2.3 del presente Articolo 10, i titolari di Partecipazioni le cui Partecipazioni siano intestate a società fiduciarie e gli azionisti nella cui catena di partecipazione siano presenti società fiduciarie autorizzano sin d'ora queste ultime a dare accesso in qualsiasi momento al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a persona da lui delegata per iscritto, per effettuare ogni opportuna verifica in ordine alla perdurante titolarità delle Partecipazioni in capo al medesimo soggetto.

10.3. Nel caso previsto dal precedente punto 10.2.2 e nei casi in cui il prospettato trasferimento sia senza corrispettivo o con un corrispettivo in tutto o in parte non determinato in denaro, la prelazione potrà essere esercitata al prezzo pari al giusto valore di mercato delle Partecipazioni, e dunque al valore di cui all'art. 2437-ter del codice civile, determinato pro-quota con riferimento al valore del 100 (cento per cento) del capitale sociale della società (di seguito il "Giusto Valore di Mercato").

Tale Giusto Valore di Mercato sarà determinato, con riferimento al momento in cui il diritto di prelazione è stato esercitato, da un terzo esperto scelto di comune accordo fra il titolare di Partecipazioni che intende alienare e il/i titolare/i di Partecipazioni che ha/hanno esercitato la prelazione. In mancanza di tale accordo entro 15 (quindici) giorni dal: (i) termine di cui al precedente punto 10.2.2, oppure (ii) se anteriore, dalla data in cui tutti i soci aventi diritto abbiano esercitato la prelazione, il terzo esperto sarà scelto dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo in la società ha sede, possibilmente fra primarie società di revisione o banche d'affari. Il terzo esperto designato riceverà mandato di determinare il Giusto Valore di Mercato e di darne comunicazione per iscritto all'Organo Amministrativo entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di accettazione del mandato. Le spese per il terzo esperto saranno sostenute dal titolare di Partecipazioni alienante e dal/i titolare/i di Partecipazioni acquirenti in misura fra loro eguale.

10.4. Nel caso in cui titolare di Partecipazione sia una società e, per qualsiasi ragione, muti il soggetto che lo controlla ovvero l'effettivo beneficiario ultimo dello stesso, tale evento deve essere notificato agli altri titolari di Partecipazioni e al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax e troverà applicazione quanto segue.

10.4.1 Salvo quanto previsto al successivo punto 10.4.2, gli altri titolari di Partecipazioni avranno un diritto di riscatto e acquisto dell'intera e solo dell'intera Partecipazione dal titolare di Partecipazioni il cui socio di controllo ovvero effettivo beneficiario ultimo sia mutato, da esercitare mediante comunicazione inviata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax, a detto titolare di Partecipazioni e per conoscenza anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione della modifica o hanno altrimenti avuto notizia della modifica del rapporto di controllo. Il diritto di riscatto e acquisto è esercitato al Giusto Valore di Mercato calcolato in base a quanto previsto nel precedente punto 10.3.

10.4.2 Qualora il socio di controllo ovvero l'effettivo beneficiario ultimo sia una persona fisica, agli altri titolari di Partecipazione non spetta il diritto di cui al precedente punto 10. 4.1, qualora allo stesso subentrino, a qualsiasi

titolo, per atto tra vivi o *mortis causa*, i propri discendenti in linea retta.

10.5. Qualora titolare di Partecipazione sia una persona fisica e alla stessa succedano, per causa di morte, soggetti diversi da quelli indicati al precedente punto 10.1., agli altri titolari di Partecipazione spetta un diritto di riscatto nei confronti di ciascun erede o legatario che sia un soggetto diverso da quelli sopra indicati, per l'acquisto dell'intera e solo dell'intera Partecipazione pervenuta a quest'ultimo. Si applica, *mutatis mutandis*, quanto previsto al precedente punto 10.4.

Diritto e obbligo di covendita

10.6. Qualora il socio di controllo intenda trasferire ad un soggetto diverso da quelli indicati nel comma 1. del presente Articolo 10 l'intera propria Partecipazione, ovvero una quota di Partecipazione che consenta all'acquirente di acquisire la maggioranza del capitale sociale, ovvero comunque comporti il venir meno del controllo in capo al socio alienante, e non sia esercitato il diritto di prelazione, lo stesso socio di controllo dovrà garantire che detto terzo acquisti proporzionalmente, alle medesime condizioni, anche le Partecipazioni degli altri titolari di Partecipazioni che intendono cederle. Qualora gli altri titolari di Partecipazioni esercitino la facoltà di cedere al terzo acquirente, si ridurrà proporzionalmente la quota di Partecipazione che tale terzo acquirente acquisterà dal socio di controllo.

10.7. Qualora il socio di controllo intenda trasferire ad un soggetto diverso da quelli indicati nel punto 10.1. l'intera propria Partecipazione e non sia stato esercitato il diritto di prelazione, lo stesso avrà il diritto di chiedere che gli altri titolari di Partecipazione trasferiscano al terzo anche l'intera e solo l'intera loro Partecipazione, alle medesime condizioni, e gli altri soci avranno l'obbligo di procedere a tale trasferimento. Qualora il trasferimento non preveda un corrispettivo in denaro, o il titolare di Partecipazione obbligato a trasferire le proprie Partecipazioni ritenga il corrispettivo manifestamente iniquo, potrà richiedere la determinazione del "Giusto Valore di Mercato" ai sensi del precedente punto 10.3. In tal caso, una volta che l'esperto abbia comunicato il Giusto Valore di Mercato, il socio di maggioranza potrà revocare la richiesta fatta agli altri titolari di Partecipazioni di trasferire al terzo anche l'intera loro Partecipazione e, in tal caso, le spese per il terzo esperto saranno sostenute esclusivamente dal socio di maggioranza, in deroga a quanto previsto al precedente punto 10.3; in mancanza di revoca, il trasferimento da parte del titolare di Partecipazione al terzo avverrà al Giusto Valore di Mercato o, se maggiore, al prezzo offerto dal terzo.


Usufrutto, pegno, espropriazione forzata

10.8. Le Partecipazioni possono essere concesse in usufrutto o in pegno, a condizione che il diritto di voto rimanga in capo al titolare concedente. In caso di attribuzione del diritto di voto all'usufruttuario o al creditore pignoratizio occorre il consenso di tutti i soci. In caso di espropriazione forzata delle Partecipazioni, se il creditore, il debitore e la Società non si accordano sulla vendita, quest'ultima ha luogo all'incanto; la vendita è tuttavia priva di effetto se, nei 30 (trenta) giorni successivi all'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Fermo restando quanto previsto al punto 10.9 che segue, quanto previsto ai sensi del presente punto 10.8 non si applica alle Partecipazioni concesse in pegno ai sensi di atti costitutivi di pegno già in essere alla data di adozione del presente Statuto (le "Partecipazioni Pegnate").

10.9. Le limitazioni al libero trasferimento delle Partecipazioni a soggetti diversi

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature

GC

Handwritten initials

da quelli indicati nel punto 10.1 così come il diritto di prelazione e opzione e il diritto e obbligo di covendita previsti dal presente articolo 10 non trovano applicazione in caso di trasferimento delle Partecipazioni Pegnate a seguito di escussione effettuata ai sensi di atti costitutivi di pegno in essere alla data di adozione del presente Statuto.

Inefficacia del trasferimento nei confronti della Società

10.10. Qualsiasi trasferimento di Partecipazioni effettuato senza il rispetto delle procedure disposte con il presente articolo sarà inefficace nei confronti della società e il Consiglio di Amministrazione non potrà procedere all'iscrizione dell'acquirente delle azioni a libro soci.

Articolo 11 – Diritto di Recesso

11.1. I soci hanno diritto di recedere esclusivamente nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 12 – Assemblea

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed a questo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 13 – Convocazione

13.1. L'Assemblea è convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta domanda da almeno un amministratore o da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

13.2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o nel maggior termine di centottanta giorni, alle condizioni previste dalla legge. Inoltre, l'Assemblea deve essere convocata senza ritardo, quando lo richieda il Collegio Sindacale.

13.3. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza comunicato ai soci almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compresi raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica e fax. Lo stesso avviso di convocazione potrà fissare un altro giorno per l'eventuali convocazioni successive alla prima.

13.4. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nello Stato Italiano, nella Confederazione Elvetica o in altro Stato membro dell'Unione Europea.

13.5. Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, ai sensi di legge.

Articolo 14 – Intervento

14.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci che si trovano nelle

condizioni previste dalle disposizioni di legge in materia.

14.2. E' consentito che l'Assemblea si svolga anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, dovendo ritenersi svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. In particolare, e' necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

14.3. Ogni azionista che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta nel rispetto delle norme di legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'Assemblea.

Articolo 15 - Presidenza dell'Assemblea

15.1. L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, indisponibilità o impedimento, dal Vice-Presidente, o, in caso di assenza, indisponibilità o impedimento anche di quest'ultimo, da qualsiasi altro consigliere di amministrazione o altro soggetto intervenuto all'adunanza, all'uopo designato dall'Assemblea.

15.2. Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.

15.3. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, anche non azionista e, se crede opportuno, sceglie due scrutatori tra gli azionisti od i Sindaci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Articolo 16 - Deliberazioni


16.1. Le Assemblee si costituiscono e deliberano validamente con le maggioranze previste dalla legge.

16.2. È tuttavia richiesto il voto favorevole, sia in prima sia in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale nel caso previsto dal primo comma dell'Articolo 18, nonché per l'approvazione delle delibere riguardanti:

- 16.2.1 aumenti e riduzioni del capitale sociale, salvo quanto previsto al secondo comma dell'Articolo 19, lett. (c);
- 16.2.2 ogni modifica dello Statuto sociale, salvo quanto previsto al secondo comma dell'Articolo 19, lett. (a), (d) ed (f);
- 16.2.3 trasformazioni, fusioni e scissioni, salvo quanto previsto al secondo comma dell'Articolo 19, lett. (e);

Scibbi

Caracciolo



Caracciolo

GC

GC

- 16.2.4 anticipato scioglimento della società e sua revoca; nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione; modifica delle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;
- 16.2.5 emissione di obbligazioni convertibili;
- 16.2.6 quotazione delle azioni della società in un mercato regolamentato;
- 16.2.7 determinazione dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del comma settimo dell'Articolo 18, qualora gli stessi eccedano, quanto all'importo complessivo fisso, Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e/o, quanto all'importo variabile, una percentuale del 10% (dieci per cento) dell'utile netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato approvato, ovvero dell'eventuale altro parametro di riferimento indicato dall'Assemblea ai sensi del settimo comma dell'Articolo 18.

Articolo 17 - Verbalizzazione

- 17.1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
- 17.2. Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea lo crede opportuno, il verbale e' redatto da notaio scelto dal Presidente stesso.
- 17.3. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle assemblee dei soci. I soci hanno diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il Libro delle assemblee dei soci.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione

- 18.1. La Società e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea. Per modificare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere rispetto al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica o, in caso di rinnovo, di quello scaduto, occorre il voto favorevole, sia in prima, sia in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale.
- 18.2. Gli amministratori sono nominati per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 18.3. Salvo diversa delibera assunta con il consenso di tutti i soci, la nomina dei Consiglieri di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci stessi, con le seguenti modalità:
 - 18.3.1 ciascun socio, ovvero tanti soci che, congiuntamente, alla data della convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina, siano titolari di una partecipazione pari almeno al 20% (venti per cento) del capitale sociale con diritto di voto della Società, avranno diritto di presentare una propria lista di candidati. Salvo diverso accordo fra tutti i soci, potranno

essere inseriti nella lista e nominati amministratori, a pena di ineleggibilità e/o decadenza, esclusivamente soggetti che siano già stati amministratori della Società o di una società dalla stessa controllata, ovvero:

- (i) siano in possesso di laurea quinquennale (o equiparata), in materie economico/giuridiche o tecniche e abbiano almeno 2 (due) anni di esperienza quale amministratore o dirigente di società con un fatturato annuo superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) negli ultimi 3 (tre) esercizi, operanti nel medesimo settore o in settori analoghi a quello in cui opera la Società ovvero, in mancanza di laurea quinquennale (o equiparata), abbiano 5 (cinque) anni di esperienza quale amministratore o dirigente di società con un fatturato annuo superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) negli ultimi 3 (tre) esercizi, operanti nel medesimo settore o in settori analoghi a quello in cui opera la Società;
- (ii) abbiano una conoscenza fluente dell'inglese; nonché
- (iii) non siano stati condannati in via definitiva per reati non colposi ad una pena detentiva superiore a 5 anni;

18.3.2 le liste dovranno essere presentate tramite deposito presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, con la precisazione che, unitamente alle liste, dovranno essere depositate, a cura degli azionisti che presentino le liste, le accettazioni irrevocabili della carica da parte dei candidati (condizionate alla loro nomina), contenenti l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza;

18.3.3 ciascuna lista potrà contenere l'indicazione di un numero massimo di 9 (nove) candidati, i quali dovranno essere elencati mediante un numero progressivo da 1 (uno) a 9 (nove);

18.3.4 ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista (essendo stabilito che l'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta) e ogni socio potrà presentare, da solo o congiuntamente con altri soci, una sola lista (essendo stabilito che la presentazione di più lista da parte del medesimo socio, da solo o congiuntamente con altri soci, determina la irricevibilità di ciascuna di dette liste e la ineleggibilità assoluta di ciascuno dei candidati presenti nelle stesse); resta inteso che, ove più soci abbiano un medesimo effettivo beneficiario ultimo, tali soci, a prescindere dalla percentuale di partecipazione da ciascuno di essi detenuta, potranno presentare una sola lista in via fra loro congiunta;

18.3.5 le liste saranno messe ai voti e ciascun socio potrà votare esclusivamente la lista da esso (da solo o congiuntamente con altri soci) presentata ovvero, nel caso in cui non abbia presentato nessuna lista, una sola lista, fatta salva beninteso la facoltà di astenersi dalla votazione;

18.3.6 ai fini dell'elezione dei Consiglieri di Amministrazione, si procederà al calcolo dei quozienti ottenuti dalle singole liste, utilizzando come dividendi i voti ottenuti da ciascuna lista, e come divisori progressivamente i numeri da 1 (uno) fino al numero dei consiglieri da eleggere; i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e saranno ordinati in un'unica graduatoria decrescente;

Subito

Caro



Caro

GC

GC

- 18.3.7 risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati nella graduatoria di cui al precedente paragrafo 18.3.6;
- 18.3.8 in caso di parità di quoziente tra due o più candidati, sarà preferito quello della lista presentata dal socio o dai soci che detengano, individualmente o congiuntamente, la partecipazione più elevata nel capitale sociale della società.
- 18.4. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, venga meno un consigliere, questo sarà sostituito con il membro della medesima lista da cui è stato tratto il consigliere venuto meno, che risulti il primo dei non eletti. Qualora non sia possibile tale sostituzione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.
- 18.5. Salva diversa deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.
- 18.6. Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
- 18.7. L'Assemblea, contestualmente alla nomina, determina la remunerazione complessiva di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, sotto la forma di un importo fisso massimo e/o sotto l'eventuale forma di un compenso variabile.

Articolo 19 - Poteri e rappresentanza

19.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per l'attuazione dell'oggetto, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.

19.2. Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni sulle seguenti materie:

- (a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- (b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- (c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- (d) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- (e) la fusione della Società nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis del codice civile anche in quanto richiamati, per la scissione, dall'articolo 2506-ter, ultimo comma; e
- (f) l'adeguamento dello statuto a norme imperative che non contemplino scelte discrezionali.

19.3. La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spettano, in via disgiunta tra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente (se nominato e nella misura in cui tale firma e rappresentanza gli siano state espressamente attribuite dal Consiglio di Amministrazione) e, nei limiti dei poteri conferiti, agli amministratori delegati.

Articolo 20 - Presidente e organi delegati

20.1. Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, elegge il proprio Presidente, che sarà il primo dei candidati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, ove lo reputi opportuno, un Vice Presidente, che sarà il primo dei candidati tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti.

20.2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati e conferire loro tutte o parte delle sue attribuzioni e dei suoi poteri delegabili per legge, determinando la durata ed i limiti della delega, impregiudicato il disposto del successivo comma 3 del presente Articolo 20.

20.3. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non possono pertanto costituire oggetto di delega, oltre alle materie non delegabili per legge, le materie contemplate dal secondo comma dell'Articolo 19, nonché le seguenti materie:

20.3.1 le proposte all'assemblea in merito alle delibere indicate nel secondo comma dell'Articolo 16;

20.3.2 contratti di finanziamento, di qualsiasi tipo e comunque denominati, conclusi con soggetti diversi dai soci di ammontare superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);

20.3.3 contratti di finanziamento, di qualsiasi importo, di qualsiasi tipo e comunque denominati, con soggetti soci o con soggetti collegati (ai sensi dell'articolo 2359, terzo comma, del codice civile) o controllati dai soci;

20.3.4 acquisto e cessione di partecipazioni sociali, di strumenti finanziari comunque denominati, di aziende o di rami d'azienda e/o di beni immobili per un ammontare, per singolo atto e comunque, in caso di operazioni frazionate, per singolo affare, superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), nonché affitto di aziende o rami d'azienda o locazione di beni immobili per un corrispettivo annuo di ammontare superiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);

20.3.5 salvo quanto previsto al successivo punto 20.3.7, contratti di acquisto in beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività (quali in via esemplificativa acquisti di macchinari e/o acquisti e/o forniture di semilavorati), di ammontare superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per singola determinazione di acquisto o, nei casi di contratti di somministrazione e contratti di durata in genere, per singolo esercizio sociale;


20.3.6 perfezionamento di qualsivoglia contratto strumentale all'esercizio dell'attività sociale avente il valore complessivo maggiore di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e la durata superiore a tre anni solari;

20.3.7 contratti di acquisto e/o fornitura di materia prima di ammontare superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per singola determinazione di acquisto, o, nei casi di contratti di somministrazione o comunque di durata, per singolo esercizio sociale;

20.3.8 la nomina dell'organo amministrativo delle società produttive direttamente o indirettamente controllate dalla Società.

20.4. Gli amministratori delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni centottanta (180) giorni, ovvero nel più breve termine eventualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite loro, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Yubudi



Carlo P. Verga

Carlo P. Verga

G.C.

My

20.5. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più direttori generali, vice direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri e, occorrendo, la remunerazione.

20.6. Impregiudicato il disposto del sesto e settimo comma dell'Articolo 18, e dunque nei limiti dell'importo massimo complessivo deliberato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determina la remunerazione spettante al Presidente, al Vice-Presidente (se nominato) e agli amministratori delegati, ai direttori e agli altri amministratori cui siano affidati incarichi speciali.

Articolo 21 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

21.1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, in altro Stato membro dell'Unione Europea o nella Confederazione Elvetica, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri o da due Sindaci.

21.2. Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 21.4, l'avviso di convocazione contiene l'ordine degli argomenti da trattare e deve essere inviato mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica con notifica di lettura da consegnarsi o spediti almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per la riunione al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo, oppure, in caso di particolare urgenza, a mezzo raccomandata a mano, fax, posta elettronica con notifica di lettura, telegramma, da consegnarsi o spediti almeno tre giorni prima.

21.3. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, alle condizioni previste nel secondo comma dell'Articolo 14. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

21.4. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in mancanza di convocazione quando siano intervenuti tutti gli amministratori ed i sindaci in carica.

Articolo 22 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

22.1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, se presente.

22.2. In ogni caso, devono essere approvate con il voto favorevole di almeno un consigliere tratto da ciascuna delle liste di minoranza che abbiano espresso un membro nel Consiglio di Amministrazione:

22.2.1. le delibere indicate nel secondo comma dell'Articolo 19;

22.2.2. le delibere indicate nel terzo comma dell'Articolo 20;

22.2.3. l'attribuzione ad amministratori delegati, a direttori o vicedirettori generali e/o ad institori del potere di compiere atti e/o concludere contratti di valore eccedente l'importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

22.3.4 il compimento di atti e/o la conclusione di contratti di valore eccedente l'importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), salvo che il potere di compiere detti atti e/o concludere detti contratti sia già stato conferito ad amministratori delegati, a direttori o vicedirettori generali e/o ad institori ai sensi del precedente paragrafo 22.2.3.

22.3. I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal relativo Presidente e dal segretario e raccolti in un libro tenuto ai sensi di legge.

Marchetti

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23 – Collegio Sindacale

23.1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

23.2. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, applicando, *mutatis mutandis*, quanto disposto dall'Articolo 18.

Risulteranno eletti due Sindaci effettivi e un supplente, tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti, e un Sindaco effettivo e un supplente tratto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

L'Assemblea nomina quale Presidente, il candidato che ha ottenuto il quoziente più elevato nella graduatoria di cui al precedente punto 18.3.6, e determina la retribuzione dei Sindaci.

23.3. Qualora per qualsiasi causa venga meno un Sindaco effettivo, lo stesso sarà sostituito dal Sindaco supplente tratto dalla medesima lista in cui era stato eletto il Sindaco venuto meno e, solo in assenza di un Sindaco supplente tratto da detta lista, da un Sindaco Supplente tratto dall'altra lista.

23.4 I Sindaci sono nominati per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

23.5. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audio o teleconferenza, alle condizioni previste nel secondo comma dell'Articolo 14. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Articolo 24 – Revisione legale dei conti

24.1. La revisione legale dei conti è esercitata dalla società di revisione iscritta nell'apposito registro nominata dall'Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale.

24.2. I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività della società di revisione sono regolati dalla legge.

Caracciolo



Caracciolo

GC

TITOLO VI

Marchetti

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 25 – Bilancio

- 25.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 25.2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.
- 25.3. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.
- 25.4. La Società procederà, su base volontaria, alla formazione ed approvazione del bilancio in forma consolidata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 26 - Utili

- 26.1. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il 5% per la riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il minimo di legge, saranno attribuiti alle azioni giusta deliberazione dell'assemblea, la quale potrà deliberare anche di portarli tutti o in parte a riserve.
- 26.2. Il pagamento dei dividendi è effettuato mediante accredito sui conti correnti indicati dai soci, nel termine fissato dall'organo amministrativo.
- 26.3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII

SCIoglimento E SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 – Scioglimento e Liquidazione

- 27.1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
- 27.2. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina, con le maggioranze di legge, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri.
- 27.3. L'organo liquidatore procederà, successivamente al pagamento dei debiti sociali, alla ripartizione tra i soci dell'attivo residuo.
- 27.4. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dalla legge.
- 27.5. Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Articolo 28 - Controversie

Per qualunque controversia in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del

presente statuto, e salva diversa inderogabile disposizione di legge, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.


Articolo 29 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge.


GE

Yubuchi

Carini



Ym



**Regolamento
dei "Warrant Lu-Ve S.p.A."**


Art. 1 – Definizioni

Nel presente regolamento i seguenti termini hanno il significato ad essi qui attribuito:

Assemblea di Emissione =	L'assemblea straordinaria della Società svoltasi il [•] 2015.
Azioni =	Le azioni ordinarie di Lu-Ve prive di indicazione del valore nominale.
Azioni di Compendio =	Le massime numero [•] Azioni al servizio dell'esercizio dei Warrant.
Comunicazione di Accelerazione =	La comunicazione, da effettuarsi tramite comunicato stampa pubblicato sul Sito, dell'avveramento della Condizione di Accelerazione.
Condizione di Accelerazione =	L'evento per cui il Prezzo Medio Mensile è superiore al Prezzo Soglia.
Fusione	La fusione per incorporazione di Industrial Stars of Italy S.p.A. in Lu-Ve in occasione della quale il presente regolamento è stato adottato.
Mercato =	Un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.
Operazione Rilevante =	La Fusione e la contestuale ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Periodo Ristretto =	Il periodo dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società abbia convocato una Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio sino al giorno (incluso), in cui la stessa abbia avuto luogo e, comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi deliberati dall'Assemblea.
Prezzo di Sottoscrizione Azioni =	Euro 0,10.
Prezzo Strike =	Euro 9,30.
Prezzo Medio Giornaliero =	Il prezzo medio ponderato per le quantità di un giorno di negoziazione sul Mercato.
Prezzo Medio Mensile =	La media dei Prezzi Medi Giornalieri nel corso di ciascun mese dell'anno.

Suburb

Car...



GC

LL

Prezzo Soglia =	Euro 13,00.
Rapporto di Esercizio =	Il numero, anche frazionario arrotondato alla quarta cifra decimale, di Azioni di Compendio sottoscrivibili a fronte dell'esercizio di un Warrant.
Sito =	Il sito internet ufficiale della Società, che è attualmente: www.luvegroup.com ; che potrà essere successivamente modificato, previa comunicazione sul Sito stesso.
Società o Lu-Ve =	Lu-Ve S.p.A. con sede legale in Varese (VA), Via Vittorio Veneto n. 11 codice fiscale e Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese 01570130128 R.E.A. n. VA-191975.
Termine di Decadenza =	La prima tra le seguenti date: (i) il quinto anno dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, (ii) il trentesimo giorno successivo alla Comunicazione di Accelerazione.
Warrant =	I Warrant Lu-Ve S.p.A. emessi a seguito della delibera assunta dell'Assemblea di Emissione.

Art. 2 - Warrant Lu-Ve S.p.A.

L'Assemblea di Emissione ha deliberato, tra l'altro: (i) di emettere massimi n. 7.507.500 Warrant di cui massimi n. 2.502.5000 da attribuire gratuitamente, ai soggetti che erano azionisti di Industrial Stars of Italy S.p.A. il giorno antecedente alla data di efficacia della Fusione (ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso), entro il terzo giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, n. 1 (uno) Warrant ogni n. 2 (due) azioni ordinarie di Industrial Stars of Italy S.p.A. detenute dagli stessi il giorno antecedente alla data di efficacia della Fusione; (ii) di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro [●], mediante emissione di massime numero [●] Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,1 (zero/1) per ciascuna Azione di Compendio, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant.

I Warrant sono al portatore e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213. I Warrant circolano separatamente dalle Azioni cui sono stati abbinati alla data di emissione e sono liberamente trasferibili.

Art. 3 - Condizioni di esercizio dei Warrant

1. I portatori dei Warrant, potranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni in qualsiasi momento, a partire dal mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, Azioni di Compendio in ragione del seguente Rapporto di Esercizio a condizione che il Prezzo Medio Mensile sia maggiore del Prezzo Strike:

Prezzo Medio Mensile – Prezzo Strike

Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione Azioni¹

2. Nel caso in cui si verifichi la Condizione di Accelerazione, i portatori dei Warrant, dovranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni le Azioni di Compendio entro e non oltre 30 giorni dalla Comunicazione di Accelerazione in ragione del seguente Rapporto di esercizio:

Prezzo Soglia – Prezzo Strike

Prezzo Soglia – Prezzo di Sottoscrizione Azioni²

Nel caso di avveramento della Condizione di Accelerazione, la Comunicazione di Accelerazione sarà effettuata dalla Società senza indugio e comunque entro 10 giorni dalla fine del mese di riferimento.


3. La Società comunicherà senza indugio e comunque entro il secondo giorno di Mercato aperto successivo al termine di ciascun mese, il Rapporto di Esercizio relativo tramite comunicato stampa pubblicato sul Sito.
4. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo del mese con riferimento al Rapporto di Esercizio pubblicato entro il secondo giorno ai sensi del precedente comma. L'esercizio dei Warrant avrà efficacia entro il decimo giorno di Mercato aperto del mese successivo a quello di presentazione della richiesta quando la Società provvederà ad emettere le Azioni di Compendio sottoscritte, mettendole a disposizione per il tramite di Monte Titoli.
5. Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant. Il Prezzo di Sottoscrizione Azioni dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese.
6. L'esercizio dei Warrant sarà in ogni caso sospeso nei Periodi Ristretti. Le sottoscrizioni effettuate fino al giorno precedente la delibera consiliare di convocazione dell'Assemblea, restano valide ed assumono effetto al termine del Periodo Ristretto.
7. All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: (i) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; (ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai tempi della "Regulations S". Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

¹ A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari ad Euro 11,00 allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula $(11,00 - 9,3)/(11,00 - 0,10)$, ovvero pari a 0,15596.

² A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari ad Euro 14,00 (ovvero superiore al Prezzo Soglia) allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula $(13,00 - 9,3)/(13,00 - 0,10)$, ovvero pari a 0,28682.

Yubendi

Caro



Caro

GS

Yubendi

Art. 4 - Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale della Società

Qualora la Società dia esecuzione:

1. ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con *warrant* o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Prezzo Strike sarà diminuito (e in nessun caso aumentato) di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

nel quale:

P_{cum} rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Medi Giornalieri "cum diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione;

P_{ex} rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Medi Giornalieri "ex diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione;

2. ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà incremento ed il Prezzo Strike diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'assemblea della Società;
3. al raggruppamento/frazionamento delle azioni, il Rapporto di Esercizio sarà diminuito/incrementato ed il Prezzo Strike sarà incrementato/diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento, previa deliberazione dell'assemblea della Società;
4. ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, non sarà modificato il Prezzo Strike;
5. ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4°, 5°, 6° e 8° del Codice Civile, non sarà modificato il Prezzo Strike;
6. ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società incorporante/beneficiaria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo Strike saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione, previa deliberazione dell'assemblea della Società.

Qualora (i) si proceda a modifiche del Prezzo Strike in applicazione del presente articolo, il Prezzo Soglia ed il Rapporto di Esercizio saranno a loro volta modificati in funzione del Prezzo Strike rideterminato, (ii) venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, potrà essere rettificato il Prezzo Strike secondo metodologie di generale accettazione, previa - ove necessario - deliberazione dell'assemblea della Società.

Art. 5 - Parti Frazionarie

In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere azioni fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

Art. 6 - Termini di decadenza

I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Handwritten signature

Art. 7 - Regime Fiscale

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

Art. 8 - Ammissione alle negoziazioni

Verrà richiesta a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione dei Warrant alle negoziazioni sull'AIM Italia; successivamente potrà essere richiesta l'ammissione ad un altro Mercato organizzato e gestito dalla stessa. Qualora per qualsiasi motivo, i Warrant e/o le Azioni venissero revocati o sospesi dalle negoziazioni, la Condizione di Accelerazione non si potrà realizzare.


Art. 9 - Varie

Tutte le comunicazioni della Società ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul Sito.

Handwritten signature

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.



Large handwritten signature

GC
Handwritten initials

Allegato "B" al n. 12141/6316 di rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"LU-VE S.P.A."

Articolo 2 - Oggetto

La Società ha per oggetto la produzione, l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, l'immagazzinaggio, l'assemblaggio, il commercio in genere, sia in proprio che quale rappresentante, agente o commissionaria di altre ditte, anche estere, di condensatori, evaporatori, raffreddatori di liquido, scambiatori di calore ed apparecchi termodinamici in genere per tutte le applicazioni. La società potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero e potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari connesse con lo scopo sociale; la società potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, purché non in via prevalente rispetto all'oggetto sociale: e' escluso dall'oggetto sociale il compimento delle attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, l'intermediazione finanziaria ed in generale lo svolgimento delle operazioni che risultino riservate o vietate dalla presente o futura legislazione.

Articolo 3 – Sede e domicilio

1. La Società ha sede in Varese.
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire altrove succursali, agenzie o rappresentanze e di sopprimerle.
3. Il domicilio inteso come l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica dei soci, dei consiglieri, dei sindaci, del revisore e/o della società di revisione, per i rapporti con la società e' quello risultante dai libri sociali.

Articolo 4 – Durata

La durata della Società e' fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E OBBLIGAZIONI

Articolo 5 – Capitale sociale

1. Il capitale sociale e' di Euro 62.495.800 rappresentato da n. 19.247.480 azioni senza indicazione del valore nominale (le **Azioni**), di cui:
 - (a) n. 19.097.480 azioni ordinarie (le **Azioni Ordinarie**);
 - (b) n. 150.000 azioni speciali (le **Azioni Speciali**).
2. L'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2015 ha deliberato un aumento del capitale sociale per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 215.316 (duecentoquindicimilatrecentosedici), da attuarsi mediante emissione entro il mese successivo alla scadenza del quinto anno dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant di Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM, di cui infra, di massime numero 2.153.151 (duemilionicentocinquantatremilacentocinquantuno) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant Lu-Ve" in conformità al relativo Regolamento, entro 5 (cinque) anni dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM Italia.
3. Ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, il capitale sociale potrà essere aumentato anche (i) con l'emissione di Azioni aventi diritti diversi dai diritti delle Azioni Ordinarie anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, e/o (ii) con l'emissione di Azioni da liberarsi con conferimenti non in denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
4. L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza dei limiti e delle modalità stabiliti dalla legge.
5. L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali, inclusa l'assegnazione di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la società abbia partecipazione.
6. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.

Articolo 6 – Azioni

1. Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione

accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

2. Le Azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni è disciplinato dalla normativa vigente.

3. Fatti salvi i diritti particolari e le limitazioni espressamente menzionati nel presente Statuto, tutte le Azioni attribuiscono eguali diritti.

4. Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono intrasferibili fino alla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM Italia;
- (b) sono prive del diritto di voto nelle assemblee generali dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, della Società;
- (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 28° (ventottesimo) mese dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM Italia, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi del successivo paragrafo 27.2.
- (e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 7 (sette) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale e, per le ipotesi di conversione che non abbia ad oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Azioni Speciali:
 - (i) nella misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) decorsi 7 (sette) giorni dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM Italia;
 - (ii) (A) nella ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro 28 (ventotto) mesi dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei *Warrant* Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM Italia, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione Ordinaria; ovvero
(B) nella ulteriore misura di n. 100.000 Azioni Speciali (pari ai 2/3 del loro ammontare)

nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria;

in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 11,00 e di Euro 12,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A..

Decorsi 28 (ventotto) mesi dalla data di ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant Lu-
Ve alle negoziazioni sull'AIM Italia, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A) o (B), si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle stesse ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

Articolo 7 - Finanziamenti

1. E' espressamente prevista la facoltà della Società di ricevere prestiti e finanziamenti da propri azionisti, come pure da società controllanti gli stessi, controllate o collegate agli stessi o da controllate da una loro stessa controllante, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di società di capitali.

2. Ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, la Società può emettere strumenti finanziari partecipativi.

Articolo 8 - Obbligazioni

1. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.

2. L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione a deliberare

l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge.

Articolo 9 – Diritto di Recesso

1. I soci hanno diritto di recedere esclusivamente nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.
2. È espressamente escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere riguardanti: (a) la proroga del termine di durata della Società; e (b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO III

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO – PARTECIPAZIONI

SIGNIFICATIVE

Articolo 10 – Offerta Pubblica di Acquisto

1. A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).
2. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..
3. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.
4. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.
5. Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.

6. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

7. La Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.

8. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 11 – Partecipazioni Significative

1. A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento AIM Italia"), la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto.

2. Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

3. Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

4. In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.
5. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 12 – Competenze e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed a questo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.
4. Fino alla data ultima di conversione di tutte le Azioni Speciali, per la modifica dell'articolo 6.3, del presente Statuto è necessaria la preventiva approvazione dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali.

Articolo 13 – Convocazione

1. L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi.
2. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
4. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, qualora la legge lo consenta, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
5. Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria si applicano anche alle Assemblee speciali dei soci titolari di Azioni Speciali.

Articolo 14 – Intervento e voto

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate

dalla normativa vigente.

2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 15 - Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, indisponibilità o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti; in difetto l'Assemblea elegge il proprio presidente.

2. Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.

3. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, anche non azionista e, se crede opportuno, può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.

Articolo 16 - Verbalizzazione

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processo verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente, firmato dal Presidente e dal segretario.

2. Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea lo crede opportuno, il verbale e' redatto da notaio scelto dal Presidente stesso.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, fermo restando che almeno un membro del Consiglio di Amministrazione dovrà essere in possesso dei requisiti per essere qualificato amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del medesimo decreto.

2. Gli amministratori sono nominati per 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. Salva diversa deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.
4. Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
5. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa.
6. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Articolo 18 - Poteri e rappresentanza

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per l'attuazione dell'oggetto, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.
2. Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni sulle seguenti materie: (a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; (d) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (e) la fusione della Società nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis del codice civile anche in quanto richiamati, per la scissione, dall'articolo 2506-ter, ultimo comma; e (f) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.
3. La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spettano, in via disgiunta tra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente (se nominato e nella misura in cui tale firma e rappresentanza gli siano state espressamente attribuite dal Consiglio di Amministrazione) e, nei limiti dei poteri conferiti, agli amministratori delegati.

Articolo 19 – Presidente e organi delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, elegge il proprio Presidente e, ove lo reputi opportuno, un Vice Presidente con poteri vicari. Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un segretario, anche estraneo alla Società.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.
5. Gli amministratori delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 mesi, ovvero nel più breve termine eventualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite loro, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
6. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più direttori generali, vice direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri e, occorrendo, la remunerazione.
7. Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 20 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, in altro Stato membro dell'Unione Europea o nella Confederazione Elvetica, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri o da due Sindaci.
2. L'avviso di convocazione contiene l'ordine degli argomenti da trattare e deve essere inviato mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica con notifica di lettura da consegnarsi o spediti almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
3. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizioni che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al

soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali condizioni, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente.

4. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in mancanza di convocazione quando siano intervenuti tutti gli amministratori e sindaci in carica.

Articolo 21 – Riunioni e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e la maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, se presente.

2. I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal relativo Presidente e dal segretario e raccolti in un libro tenuto ai sensi di legge.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

Articolo 22 - Nomina e sostituzione degli amministratori

1. Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

3. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli Amministratori mancanti.

4. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza prescritto dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23 – Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
2. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, e ne nomina il Presidente, determinando la loro retribuzione.
3. I Sindaci sono nominati per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
4. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audio o teleconferenza, al condizioni che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; (b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 24 – Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata dalla società di revisione abilitata ai sensi di legge.
2. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 25 – Bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 26 - Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dopo il prelievo di almeno il 5%

per la riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il minimo di legge, saranno attribuiti alle azioni giusta deliberazione dell'assemblea, la quale potrà deliberare anche di portarli tutti o in parte a riserve.

2. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione degli utili stessi.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VII

SCIoglIMENTO E SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 – Scioglimento e Liquidazione

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina, con le maggioranze di legge, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri, fermo restando che il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito ai soci secondo il seguente ordine:

(a) *in primis*, ai soci titolari di Azioni Ordinarie, fino a concorrenza dell'importo di Euro 10,00 (dieci/00);

(b) per il residuo ai soci titolari di Azioni Speciali, fino a concorrenza dell'importo di Euro 10,00 (dieci/00);

(c) per il residuo, a tutti i soci titolari di Azioni Ordinarie in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

3. L'organo liquidatore procederà, successivamente al pagamento dei debiti sociali, alla ripartizione tra i soci dell'attivo residuo.

4. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dalla legge.

5. Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Articolo 28 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge.
2. Qualora le azioni della Società risultassero essere diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* del codice civile, 111-*bis* delle disposizioni di attuazione al codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente tutte le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

F.to Iginio Liberali

F.to Giovanni Maria Cavallini

F.to Carlo Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Varese

Firmato Carlo Marchetti

Nel mio studio, 1 luglio 2015

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

1870
1871
1872

1873
1874
1875

1876
1877
1878

1879
1880
1881

1882
1883
1884

1885
1886
1887

1888
1889
1890

1891
1892
1893

1894
1895
1896

1897
1898
1899

1900
1901
1902

1903
1904
1905

1906
1907
1908

1909
1910
1911

1912
1913
1914

1915
1916
1917

1918
1919
1920

1921
1922
1923

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti

Nel mio studio, 1 luglio 2015

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

